



# Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali

PIERMARIA CORONA, CLAUDIA BECAGLI, PAOLO CANTIANI,  
FRANCESCO CHIANUCCI, LUCA DI SALVATORE, UMBERTO DI SALVATORE,  
RAOUL ROMANO, GIORGIO VACCHIANO, FABRIZIO FERRETTI



# **Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali**

**PIERMARIA CORONA, CLAUDIA BECAGLI, PAOLO CANTIANI,  
FRANCESCO CHIANUCCI, LUCA DI SALVATORE, UMBERTO DI SALVATORE,  
RAOUL ROMANO, GIORGIO VACCHIANO, FABRIZIO FERRETTI**

## **Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali**

Pubblicazione realizzata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nell'ambito delle attività previste dalle Schede 22.1 & 22.2 "Foreste" del programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020.

### **AUTORI**

PIERMARIA CORONA  
CLAUDIA BECAGLI  
PAOLO CANTIANI  
FRANCESCO CHIANUCCI  
LUCA DI SALVATORE  
UMBERTO DI SALVATORE  
RAOUL ROMANO  
GIORGIO VACCHIANO  
FABRIZIO FERRETTI

### **REVISIONE**

KATIA INGOGLIA  
WALTER MATTIOLI  
SUSANNA NOCENTINI  
MANUELA PLUTINO  
LUIGI PORTOGHESI

### **IMPAGINAZIONE E STAMPA**

Graphic Art - Foiano della Chiana (AR)

### **EDITORE**

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

### **FORMA DI CITAZIONE CONSIGLIATA**

CORONA P., BECAGLI C., CANTIANI P., CHIANUCCI F., DI SALVATORE L., DI SALVATORE U., ROMANO R., VACCHIANO G., FERRETTI F., 2020. **Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del testo unico in materia di foreste e filiere forestali**. Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Scheda n. 22.1 e 22.2 - Foreste, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Roma ISBN 978-88-3385-057-3.

---

# Sommario

<b>PREMESSA</b>	<i>P.</i> 7
<b>1. DALLA LEGGE SERPIERI AL TUFF: SINTESI DI UN LUNGO PERCORSO LEGISLATIVO</b>	<i>P.</i> 9
<b>2. STATO NORMATIVO E ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE FORESTALE</b>	<i>P.</i> 13
<b>3. TUFF, D.M. ATTUATIVO DELL'ART. 6 E NORMATIVE REGIONALI</b>	<i>P.</i> 16
3.1. Programma forestale regionale	<i>P.</i> 16
3.2. Piano forestale di indirizzo territoriale	<i>P.</i> 18
3.3. Piano di gestione forestale	<i>P.</i> 24
3.4. Elaborati cartografici	<i>P.</i> 34
<b>4. COORDINAMENTO TRA PIANIFICAZIONE FORESTALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE E AMBIENTALE</b>	<i>P.</i> 35
<b>5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</b>	<i>P.</i> 38
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<i>P.</i> 40
<b>ALLEGATI</b>	<i>P.</i> 43



---

# Premessa

Questo documento si inserisce nel contesto delle attività previste dalle schede 22.1 e 22.2 “Foreste” del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 (autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), volto ad agevolare le politiche di sviluppo rurale attraverso:

- supporto alla partecipazione del partenariato, delle organizzazioni e delle amministrazioni regionali e locali;
- informazione del pubblico e dei potenziali beneficiari in merito allo sviluppo rurale e a eventuali possibilità di finanziamento;
- promozione dell’innovazione tecnologica e di processo nel settore agricolo, alimentare, selvicolturale e delle zone rurali.

In particolare, questo documento analizza e sintetizza i principali temi inerenti alla elaborazione degli strumenti di pianificazione forestale nel contesto delineato a livello nazionale dal **decreto legislativo (d.lgs.) 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali)**, noto come **TUFF** (e di seguito così denominato).

Il TUFF costituisce la legge quadro di indirizzo e coordinamento in materia di selvicoltura e filiere forestali le cui finalità sono volte all’aggiornamento della normativa nazionale di settore (abrogando il d.lgs.18 maggio 2001, n. 227) e, in particolare, a: “migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse privato”. In questa ottica, la **gestione del bosco** è intesa quale espressione di scelte strategiche e operative consapevoli, che trovano appropriata articolazione e implementazione mediante la **pianificazione forestale**.

La pianificazione forestale è indispensabile per poter tutelare e valorizzare le funzioni ecosistemiche di ciascun bosco in una prospettiva di lungo periodo (Ciancio et al., 2002; Ciancio, 2005; Nocentini et al., 2017), nonché per poter alimentare in modo sostenibile le filiere produttive di beni e utilità (Nocentini et al., 2011; Corona et al., 2019). Tuttavia, nel nostro Paese la pianificazione forestale è ancora relativamente poco diffusa, per varie cause (frammentazione delle proprietà forestali, costo della pianificazione, necessità di ulteriori autorizzazioni per gli interventi selvicolturali anche nel caso in cui sono previsti da strumenti di pianificazione in vigore, eccessiva complicazione delle modalità di elaborazione e approvazione dei piani, ecc.): di fatto, soltanto il 18% della superficie forestale è attualmente gestita mediante piani di gestione a livello aziendale, e anche i dati riguardanti la pianificazione agli altri livelli testimoniano una situazione frammentata,



Multifunzionalità dei boschi: gestione integrata di produzione sostenibile di beni e utilità ecosistemiche, tutela paesaggistica e valorizzazione turistico-ricreativa (foto G. Vacchiano)

con differenze rilevanti tra le varie aree geografiche (RaF Italia, 2019). Risultano dunque evidenti le motivazioni per cui l'art. 6 del TUFF ponga la pianificazione forestale, da realizzarsi ai vari livelli, al centro della nuova **strategia forestale nazionale**, al fine di favorire la tutela, la conservazione e la gestione integrata e multifunzionale dei boschi pubblici e privati.

Questo documento si propone di fornire elementi metodologici utili a supporto delle Regioni e Province Autonome (di seguito collettivamente indicate con il termine **Regioni**) per la implementazione degli strumenti di pianificazione forestale alla luce di quanto disposto dal TUFF. Il lavoro tiene conto della situazione normativa vigente in merito alla pianificazione forestale: situazione alquanto articolata e disomogenea tra le varie Regioni, poiché risultato di peculiari tradizioni forestali, fattori socioeconomici e grado di autonomia legislativa. Storicamente questa eterogeneità ha determinato l'adozione di differenti approcci, interpretazioni, normative e scelte metodologiche nella pianificazione forestale (Cullotta e Maetzke, 2008a,b; Cullotta et al., 2015; Corona et al., 2019), nonché l'elaborazione di strumenti di supporto di vario tipo (ad esempio: Wolynski et al., 2009; Chirici et al., 2019).

In questo contesto si è ritenuto utile raccogliere le informazioni sullo **stato della pianificazione forestale a scala regionale** e confrontarle con quanto previsto dalla proposta di **decreto ministeriale attuativo dell'art. 6, comma 7, TUFF** (di seguito denominato **d.m. attuativo**). Il testo a cui viene qui fatto riferimento è quello della bozza ufficiale licenziata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) e consolidata con le osservazioni pervenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) per gli ulteriori concerti e le intese previste dal TUFF. A supporto dell'implementazione di questa proposta di decreto sono, inoltre, qui riportati come Allegati i principali **documenti normativi e operativi** a cui esso fa riferimento, ai fini di una loro immediata disponibilità e consultazione.

# Dalla legge Serpieri al TUFF: *sintesi* di un lungo percorso legislativo

La pianificazione forestale in Italia si è storicamente basata quasi esclusivamente sul **piano di assestamento forestale (piano economico, piano di gestione forestale)**, finalizzato all'individuazione delle modalità gestionali e delle azioni di valorizzazione e tutela degli ecosistemi forestali e della loro programmazione nel tempo e nello spazio a livello di singola azienda o proprietà forestale (Corona et al., 2019). La normativa di riferimento è stata la c.d. legge Serpieri (**Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267** "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), la quale aveva tra i suoi principali elementi l'obbligatorietà della predisposizione di piani economici (o di assestamento forestale) per i boschi pubblici e la regolamentazione delle attività silvopastorali nella proprietà privata mediante l'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale a livello provinciale e locale.

Nel periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni '60, la politica forestale italiana è stata caratterizzata da una forte presenza pubblica in tutto il settore: sono di questi anni la legge (l.) 25 luglio 1952, n. 991 "Provvedimenti in favore dei territori montani" e le ll. 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 che introducono il Primo e il Secondo Piano verde. Negli anni '70, prima con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e poi con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è stato avviato il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste. Questo passaggio di competenze ha inciso profondamente nella realtà forestale e le diverse Regioni, ciascuna in base alle proprie tradizioni selvicolturali e caratteristiche territoriali e socioeconomiche, hanno diversamente organizzato le proprie strutture ed emesso decreti e leggi in materia. In merito alla programmazione nel settore forestale, il primo documento rilevante è la legge pluriennale di spesa per il settore agricolo (l. 8 novembre 1986, n. 752), che ha permesso la redazione del primo piano e programma forestale nazionale (approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987): si trattava di un documento distinto dal piano agricolo nazionale, che riconosceva nei propri obiettivi l'autonomia e la specificità del settore forestale.

Nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), si completa il processo di trasferimento di competenze con cui viene riconosciuta alle Regioni l'autonomia legislativa su materie concorrenti, quali il settore forestale, attribuendo inoltre a esse competenza esclusiva per la funzione economico-produttiva dei boschi (Romano, 2018). Il **d.lgs. n. 227/2001** "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", emanato ai sensi della delega conferita con la l. 5 marzo 2001, n. 57, pur avendo anticipato la sopra menzionata riforma costituzionale, per molti versi è rimasto innovativo e precursore, prevedendo all'art. 1 "disposizioni finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale dello sviluppo socioeconomico, la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremen-

to ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia". Fino al 2018, con la sua abrogazione da parte del TUFF, questo decreto ha assunto valore di riferimento normativo generale, rappresentando una vera e propria legge quadro forestale per le Regioni, e un collegamento tra la normativa di settore e gli aspetti ambientali e di conservazione della biodiversità e del paesaggio di competenza esclusiva dello Stato, successivamente trattati dal c.d. Codice Ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e dal c.d. Codice Urbani - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Il d.lgs. n. 227/2001, pur non prevedendo la realizzazione di un piano forestale nazionale, disponeva all'art. 3 la definizione di puntuali "linee guida in materia di pianificazione forestale" a supporto delle Regioni per la definizione dei propri piani forestali in cui indicare linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di competenza, tenendo conto delle componenti ecologiche, sociali ed economiche e nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Le linee guida furono emanate con decreto del MATTM il 16 giugno 2005: sebbene non abbiano avuto significativo riscontro operativo, esse delineavano i mezzi pianificatori necessari per favorire una gestione forestale sostenibile, attribuendo alle Regioni il compito di verificare lo stato e le caratteristiche delle risorse forestali in relazione alle linee di programmazione dell'economia, della situazione ambientale, alla conservazione della biodiversità e al contesto sociale, sia a scala nazionale che regionale (Romano, 2018).

Nel corso degli anni la competenza primaria delle Regioni in materia di gestione territoriale e forestale ha prodotto una certa sovrapposizione di ruoli e competenze e di eterogeneità nei sistemi normativi e nelle regole, anche relativamente alla programmazione e pianificazione forestale, rientrando nella dialettica dei rapporti Stato-Regioni in materia di beni culturali, ambientali e produttivi. Dopo quasi due decenni di profondi cambiamenti economici, sociali e soprattutto normativi e istituzionali, nonché di recepimento nell'ordinamento nazionale di direttive europee, regolamenti e impegni internazionali in materia di foreste e filiere forestali, vi era la necessità di riordino e chiarimento a riguardo dei concetti di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale.

Questo è il quadro entro cui il TUFF è stato elaborato, come previsto dalla l. delega 28 luglio 2016, n. 154, nel rispetto e coerentemente con gli impegni internazionali e le normative nazionali di settore e di recepimento delle indicazioni europee in materia di biodiversità, clima, energia, paesaggio, commercio internazionale, bioeconomia e sviluppo sostenibile, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo contesto si è inserita la l. n. 154/2016 per il "riordino e semplificazione normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali", al fine di sviluppare una nuova legge quadro nazionale per il settore forestale, abrogando il d.lgs. n. 227/2001, con il concerto del MiPAAF, del MATTM, del MiBACT e delle Regioni. Il TUFF ha quindi avuto il compito di definire e aggiornare le disposizioni nazionali di indirizzo per le Regioni, prevedendo un indirizzo e un coordinamento unitario in materia di selvicoltura e filiere forestali al fine di garantire a livello nazionale la difesa del patrimonio boschivo e delle utilità ecosistemiche da esso generate, nonché di promuovere la sostenibilità dell'uso delle risorse e un equo sviluppo delle aree montane.



Bosco di abete rosso nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Trentino (foto G. Vacchiano)



Ceduo matricinato in Toscana (foto M. Piovosi)

Con il **TUFF**, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, viene specificato cosa si intende per "programmazione forestale" (art. 3, comma 2, lettera o), inserendo in questa definizione l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione del patrimonio forestale e la creazione di nuove foreste, connotando la materia settoriale negli strumenti dettagliati all'art. 6 (Romano, 2018).

Nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, nell'art. 6 viene definita una gerarchia che parte dalla **strategia forestale nazionale** (comma 1), quale strumento di indirizzo generale di competenza statale. L'articolo disciplina poi una programmazione e pianificazione forestale multilivello (Brocca 2019), prevedendo la seguente articolazione: un primo livello di tipo programmatico, mediante il **programma forestale regionale** (PFR, comma 2), che ha il principale compito di contestualizzare nel territorio regionale gli obiettivi e le priorità nazionali, coordinatamente con gli altri strumenti di programmazione ambientale e paesaggistica eventualmente presenti

(Romano, 2018); un secondo livello di pianificazione a scala territoriale (comprensoriale/sovraziendale) e strategica mediante il **piano forestale di indirizzo territoriale** (PFIT, commi 3-5); un terzo livello a scala aziendale e operativo mediante il **piano di gestione forestale** (PGF, comma 6). Il primo livello è attuato dalle amministrazioni regionali; il secondo può essere promosso su iniziativa regionale o da parte di associazioni di enti o proprietari per ambiti territoriali omogenei e vasti; infine, l'attuazione del terzo livello è promossa su iniziativa del singolo proprietario forestale o del soggetto gestore o di un consorzio di proprietari, coordinatamente con quanto previsto ai livelli superiori.

Il TUFF definisce, quindi, un sistema a struttura piramidale, in cui i diversi elementi dipendono gli uni dagli altri e si susseguono in modo gerarchico, offrendo concrete opportunità di armonizzazione della governance del settore. Al fine di uniformare, su standard comuni a livello nazionale, l'elaborazione degli strumenti della pianificazione forestale, l'art. 6 comma 7 del TUFF prevede un apposito **d.m. attuativo** "(...) per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (...) e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti (...)". L'obiettivo di questi criteri è "di armonizzare le informazioni e permettere una loro informatizzazione su scala nazionale".

Come menzionato, a monte della programmazione e pianificazione forestale regionale vi è una **azione di coordinamento e indirizzo** attuata dalla menzionata **strategia forestale nazionale (SFN)**, che a sua volta trova fonte autorevole e primaria nella **strategia forestale dell'Unione europea** (COM2013, n. 659 del 20 settembre 2013) e nella **coerenza con le altre strategie europee** intersecate dal settore forestale (sviluppo, biodiversità, clima, energia, acque, habitat, uccelli, ecc.), inquadrando l'intero testo legislativo di indirizzo forestale nel raccordo alla sovraordinata normativa europea. La SFN rappresenta quindi il punto di snodo all'interno del sistema multilivello di programmazione e pianificazione forestale: verso l'alto, si rapporta con la normativa e gli atti di indirizzo a livello internazionale ed europeo, verso il basso costituisce lo strumento strategico di riferimento volto a indirizzare la programmazione e pianificazione sul territorio e le attività delle amministrazioni pubbliche e degli operatori del settore. Di fatto, già il Programma Quadro nazionale per il Settore Forestale del 2008 (PQSF), in aderenza al piano d'azione forestale dell'Unione Europea del 2005, aveva individuato in un processo di programmazione e pianificazione forestale strutturato lo strumento indispensabile per armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale per l'ambiente (**Rete Natura 2000, Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici**), la gestione forestale sostenibile (**Forest Europe**) e la tracciabilità della produzione legnosa (**FLEGT, EU Timber Regulation**) garantendo l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica (**Europa 2020, Strategia europea per la Bioeconomia**). La SFN, in continuità con le disposizioni del PQSF, definisce sia i principi di base sia gli elementi identificativi della programmazione forestale, come stabilito dal **Forum intergovernativo delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF)**, e costituisce il livello strategico di programmazione in grado di supportare la disciplina essenziale e univoca promossa dal TUFF per l'intero territorio nazionale.



**Tabella 1.** Stato normativo della pianificazione forestale in Italia. Fonte: rielaborazione da RaF Italia (2019). DGR = decreto della Giunta Regionale; PMPF = prescrizioni di massima e polizia forestale (ex r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267).

Regione	Legge	Regolamento	Norma attuativa
<b>Abruzzo</b>	l. reg. 4 gennaio 2014, n. 3	NO	PMPF
<b>Basilicata</b>	l. reg. 26 maggio 2004, n. 11	SI	DGR n. 956/2004 DGR n. 613/2008
<b>Calabria</b>	l. reg. 12 ottobre 2012, n. 45 l. reg. 16 maggio 2013, n. 25 Reg. reg. 10 giugno 2015, n. 9	SI	PMPF n. 218/2011 Reg. reg. nn. 8 e 9/2015 DGR n. 548/2016
<b>Campania</b>	l. reg. 7 maggio 1996, n. 11	SI	Reg. reg. n. 3/2017
<b>Emilia-Romagna</b>	l. reg. 4 settembre 1981, n. 30	SI	DGR n. 182/1995 Reg. reg. n. 244/2018
<b>Friuli VG</b>	l. reg. 23 aprile 2007, n. 9	SI	Reg. reg. n. 274/2012
<b>Lazio</b>	l. reg. 28 ottobre 2002, n. 39	SI	Reg. reg.n. 7/2005 (modifiche nel 2010) DGR n. 126/2005
<b>Liguria</b>	l. reg. 22 gennaio 1999, n. 4	SI	Reg. reg. n. 1/1999
<b>Lombardia</b>	l. reg. 5 dicembre 2008, n. 31	SI	Reg. reg. n. 5/2007
<b>Marche</b>	l. reg. 23 febbraio 2005, n. 6	SI	DGR n. 2585/2001 (revocata) DGR n. 1244/2018
<b>Molise</b>	l. reg. 18 gennaio 2000, n. 6	SI	DGR n. 1229/2004 (modificata con DGR n. 57/2005)
<b>Piemonte</b>	l. reg. 10 febbraio 2009, n. 4	SI	Reg. reg. n. 4/2015
<b>Puglia</b>	l. reg. 30 novembre 2000, n.18	SI	Reg. reg. n. 9/2018, n. 10/2009 e PMPF
<b>Sardegna</b>	l. reg. 27 aprile 2016, n. 8	SI	Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 23 agosto 2006, n. 24/CFVA
<b>Sicilia</b>	l. reg. 14 aprile, n.14	SI	Provinciali
<b>Toscana</b>	l. reg. 21 marzo 2000, n. 39	SI	Reg. reg. n. 48/2003
<b>Provincia di Bolzano</b>	l. prov. 21 ottobre 1996, n. 21	SI	l. prov. n. 29/2000
<b>Provincia di Trento</b>	l. prov. 23 maggio 2007, n. 11	SI	PMPF n. 3267/1923 (Trento) DPP 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg
<b>Umbria</b>	l. reg. 19 novembre 2001, n. 28 (modificata dalla l. reg. 15 aprile 2009, n. 9)	SI	Reg. reg. n. 11/2012 Det. Dir. n. 8302/2018
<b>Valle d'Aosta</b>	r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 l. reg. 22 agosto 1958, n. 4		r.d.l. n. 3267/1923 PMPF-DM 28 aprile 1930
<b>Veneto</b>	l. reg. 25 febbraio 2005, n. 5	SI	l. reg. n. 25/1997 PMPF n. 51/2003 DGR n. 2061/2005

Sebbene il TUFF preveda (non obbligatoriamente) una struttura della pianificazione forestale su tre livelli (regionale, territoriale, aziendale), attualmente in nessuna realtà amministrativa questa struttura è rappresentata in modo completo (Tabella 2).

**Tabella 2.** Stato di attuazione della programmazione e pianificazione forestale in Italia.

Regione	Legge (L) e Regolamento forestale (R)	Programma forestale regionale	Piano forestale di indirizzo territoriale*	Piano di gestione forestale <sup>1</sup>
Valle d'Aosta	R			47.600
Piemonte	L/R	X	Normati (47)**	34.000
Liguria	L/R	X	Sperimentali (2)	7.900
Lombardia	L/R		Normati (38)	233.400
Veneto	L/R		Sperimentali (3)	174.600
Provincia di Trento	L/R		Sperimentale (1)	379.300
Provincia di Bolzano	L/R	X	Normati	433.200 <sup>2</sup>
Friuli Venezia-Giulia	L/R			179.500
Emilia-Romagna	L/R	X		56.900
Toscana	L/R	X		114.000
Marche	L/R	X	Normati	12.800
Umbria	L/R	X	Sperimentale (1)	90.000
Lazio	L/R			200.000
Abruzzo	L		Normati	9.300
Molise	L		Normati (4)**	11.300
Basilicata	L/R	X	Normati (3)**	76.892
Campania	L/R	X	Normati	160.000
Calabria	L/R	X		34.100
Puglia	L/R	X		ND
Sicilia	L		Sperimentali (2)**	2.100
Sardegna	L		Normati (1) <sup>1</sup>	2.400

\*Tra parentesi è riportato il numero di piani elaborati

\*\*Redatti ma non approvati

<sup>1</sup> Fonte: RaF Italia, 2019; valori espressi in ettari

<sup>2</sup> Comprendono le "schede boschive" (valevoli per boschi di superficie inferiore a 100 ettari)

# TUFF, d.m. attuativo dell'art. 6 e normative regionali

## 3.1. PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE

Il programma forestale regionale (PFR, v. art. 6, comma 2, TUFF) è lo strumento fondamentale della politica forestale regionale, che definisce obiettivi e azioni prioritarie nel quadro dell'attuazione delle norme e atti di indirizzo (*in primis*, la SFN) emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali e in relazione alle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, nonché alle necessità di prevenzione del rischio (idrogeologico e di incendio), di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

Alcune Regioni (Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Valle d'Aosta) e la Provincia di Trento non sono attualmente dotate di PFR (Fig. 2). Alcune delle realtà dotate di PFR ne prevedono la durata, in prevalenza pari a 10 anni, con un minimo di 5 anni (Liguria ed Emilia-Romagna) fino a un massimo di 12 anni (Abruzzo); altre Regioni (a es., Toscana e Veneto) non prescrivono la durata del PFR.

Il PFR interessa l'intera superficie della Regione e individua in genere, come obiettivi principali: a) la promozione della gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; b) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato; c) lo sviluppo delle filiere del legno; d) la promozione dell'impiego del legno come materia prima rinnovabile; e) la incentivazione della gestione associata delle foreste; f) il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle aree rurali; g) la promozione della crescita e la qualificazione della professionalità delle imprese boschive e degli addetti forestali; h) l'incremento delle conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in



La valorizzazione della produzione legnosa, fonte di materia prima rinnovabile, è una delle finalità della programmazione e pianificazione forestale (foto pxfuel.com)



I prodotti non legnosi possono rappresentare una significativa opportunità economica per molti comprensori boschivi (foto P. Cantiani)

materia; i) la crescita della sensibilità e della consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi forestali.

In particolare, considerata la valenza temporale del PFR e il suo ruolo di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-aziendale, la strategia operativa è, in genere, definita in relazione a: aspetti ambientali e paesaggistici; funzioni pubbliche; produzione, economia e mercato; aspetti sociali; governance.

Il PFR non si limita all'analisi della situazione esistente, ma dà risalto alla parte programmatica, facendo discendere dalle necessità e dai problemi emersi in fase di analisi, le priorità e gli obiettivi da perseguire e, conseguentemente, gli interventi e gli indirizzi strategici, indicando infine le linee di finanziamento per la loro realizzazione (es. specificando le modalità di raccordo con le misure dei piani di sviluppo rurale). Anche il coordinamento dei vari livelli di pianificazione forestale viene garantito (e disciplinato) dal PFR. Il PFR rimane comunque uno strumento sottordinato al piano paesaggistico regionale, previsto dal Codice Urbani e disciplinato dall'art. 143, d.lgs. n. 42/2004, e ne recepisce quindi gli indirizzi e le disposizioni, concorrendo al perseguimento dei suoi obiettivi.

Tra i principali strumenti del PFR vi sono, in genere e auspicabilmente, la carta forestale regionale e il sistema informativo forestale regionale. Al fine di poter armonizzare le informazioni e permettere una loro comparazione a scala nazionale, il d.m. attuativo ha previsto per i PFIT e i PGF standard comuni di riferimento a livello nazionale che potrebbero essere utilmente recepiti anche dagli strumenti del PFR: ad es. la carta forestale regionale potrebbe adottare la classificazione dei tipi forestali secondo le sottocategorie INFC e le categorie degli European Forest Types (v. Allegato B) a una scala nominale pari a 1:10000 (v. § 3.4). Le eventuali discrepanze nella definizione di bosco tra TUFF e norme regionali eventualmente più restrittive implicherebbero, inoltre, la opportunità di riportare entrambe le definizioni negli strumenti cartografici previsti.



**Figura 2.** Regioni (in verde) dotate di programma forestale regionale (fonte: RaF Italia, 2019).

### **3.2. PIANO FORESTALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE**


Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del TUFF, le Regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione, nonché al coordinamento dei PGF. La proposta di PFIT può anche nascere dal basso, a esempio da un insieme di Comuni, da un Parco naturale, ecc. Ove possibile, i limiti geografici del PFIT coincidono con i confini amministrativi dei Comuni interessati ricercando l'omogeneità dell'ambito pianificatorio.



Obiettivo del PFIT è valorizzare, in una visione d'insieme, le componenti silvopastorali di un comprensorio territoriale (foto F. Pelleri)

Ad oggi, la situazione regionale in merito alla pianificazione di secondo livello è assai variegata (Fig. 3), e negli ultimi due decenni numerose sono state le esperienze di realizzazione di questo tipo di piani, le cui finalità, metodologie e contenuti sono però eterogenei. Si riscontrano diversità innanzitutto nel modo in cui il piano di secondo livello viene denominato: in Basilicata, Molise e Piemonte la definizione è Piano Forestale Territoriale, in Lombardia Piano di Indirizzo Forestale, in Sardegna Piano Forestale di Distretto. Sotto il profilo realizzativo, quattro Regioni (Basilicata, Molise, Sardegna, Umbria) hanno adottato la standardizzazione della metodologia ProgettoBosco proposta nell'ambito del progetto RiSelvItalia (Argenti et al., 2008; Agnoloni et al., 2008, 2009; Costantini et al., 2013), mentre altre Regioni (Liguria, Lombardia, PA Trento, Piemonte, Veneto, Sicilia) hanno seguito criteri propri. Con l'entrata in vigore del TUFF si fa esclusivo riferimento al termine "piano forestale di indirizzo territoriale" al fine di omogeneizzare a livello nazionale la tipologia di strumento.

Attualmente piani di secondo livello normati e vigenti si hanno solamente in Lombardia (allegato alla DGR 24 luglio 2008, n. VII/7728, così come modificato dalla DGR 29 dicembre 2016, n. X/6089 e dal decreto dirigente struttura 7 novembre 2019, n. 15968 "Approvazione del «Regolamento di attuazione tipo» per i piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 della l.reg. 31/2008"). In Piemonte i piani di secondo livello sono stati realizzati per tutto il territorio regionale seguendo la metodologia proposta da IPLA (2004) ma, seppur completi, non sono stati approvati cosicché la loro valenza è attualmente solo a scopi conoscitivi. Altre Regioni (Abruzzo - art. 12, l. reg. 4 gennaio 2014, n. 3, Campania - art. 7, Reg. reg. 28 settembre 2017, n. 3 e Provincia di Bolzano - art. 13, l. prov. 21 ottobre 1996, n. 21), nonostante abbiano inserito il secondo livello di pianificazione forestale nella loro normativa, al momento non hanno piani territoriali forestali in vigore. Il Veneto ha introdotto i piani di secondo livello con modifica dell'art. 23 della l. reg. 13 settembre 1978, n. 52 attuata dalla l. reg. 25 febbraio 2005, n. 5 come dettagliato dalla DGR2 agosto 2005, n. 2061 e, sotto il profilo metodologico, fa riferimento a quanto elaborato in via sperimentale per l'altopiano di Asiago (Corona et al., 2010) e il Zoldano (Portoghesi et al., 2013), successivamente utilizzato anche per la Valle del Boite (Sitzia et al., 2014). La Regione




**Figura 3.** Regioni (in verde) in cui sono stati realizzati piani forestali di indirizzo territoriale (RaF Italia, 2019).

Umbria nell'art. 8 del Reg. reg. 16 luglio 2012, n. 11 definisce come finalità del piano di secondo livello quella di dare concretezza agli indirizzi stabiliti dal PFR di cui all'art. 26 della l. reg. 19 novembre 2001, n. 28 e ne determina la struttura tramite uno standard appositamente messo a punto. Infine, la Provincia di Trento assume il piano di secondo livello quale strumento principale per assicurare la realizzazione degli obiettivi di gestione forestale per l'attuazione dell'art. 6 della l. prov. 23 maggio 2007, n. 11: i piani, riferiti all'intero territorio di ciascuna Comunità di Valle o a sue parti omogenee, sono predisposti dalla Provincia sulla base dei dati contenuti nel sistema informativo forestale e montano.

**La durata prevista per questo tipo di piani è prevalentemente di 10 o 15 anni**, a eccezione della Calabria dove il periodo di validità è fissato in 20 anni e della Campania dove è fissato in 3 anni.

Disomogeneità tra le singole Regioni si riscontrano anche in fase di individuazione della superficie di riferimento dei piani di secondo livello: in generale, si tratta comunque di proprietà forestali sovra-comunali o comunali (pubbliche e private) riferite a un comprensorio omogeneo per caratteristiche ecologiche e/o amministrative di rilevante estensione, quale una unione speciale di comuni, un'area protetta, un bacino idrografico, o comunque un territorio delimitato geograficamente.



La gestione del progressivo avanzamento naturale del bosco è correlata con la tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità (foto F. Pelleri)

Un esempio strutturato di pianificazione di secondo livello è quello della Lombardia, i cui piani di indirizzo forestale comprendono prescrizioni minime di gestione (modelli selvicolturali) specifiche per il territorio oggetto di pianificazione e una carta forestale con valore di legge per l'esercizio del vincolo paesaggistico alla trasformazione del bosco: questi piani hanno un ruolo ben definito nel contesto della pianificazione territoriale, essendo considerati a tutti gli effetti piani di settore del piano territoriale di coordinamento (PTC); in questo senso, la pianificazione di secondo livello è strategica per due finalità: i) favorire il raccordo e coordinamento tra i vari livelli di pianificazione; ii) definire priorità degli interventi e della erogazione di incentivi e contributi.

Secondo quanto proposto dal d.m. attuativo, il PFIT prevede la ripartizione delle superfici silvo-pastorali ricadenti nel territorio di competenza del piano in **aree omogenee per destinazione d'uso** e, per quanto riguarda le superfici boschive o superfici assimilate a bosco, in **aree colturalmente omogenee** (per categoria forestale e tipo colturale) e prescrive la priorità degli interventi di gestione necessari alla tutela e valorizzazione ambientale, economica e socioculturale. Per ogni area boschiva colturalmente omogenea viene specificato l'indirizzo di gestione e l'approccio selvicolturale adeguato a perseguire tale indirizzo. L'indirizzo di gestione è espresso in termini di **funzioni prevalenti** (v. Allegato G), anche più di una per singola area: protettiva diretta (protezione di manufatti, infrastrutture e/o insediamenti abitativi); naturalistica e per la conservazione della biodiversità e del paesaggio; produttiva per legname e altri prodotti; sociale e culturale (finalità di tipo turistico-ricreativo, artistiche, terapeutiche, scientifiche, didattiche, educative). Viene inoltre espressa la priorità degli interventi di gestione per la tutela e la valorizzazione del territorio. Da notare che nei piani di secondo livello di Lombardia e Piemonte, nei piani pilota che utilizzano la metodologia di ProgettoBosco e nel Veneto la funzione prevalente viene identificata con una terminologia diversa da quella indicata nel d.m. attuativo. Peraltro, quanto previsto dal d.m. attuativo rappresenta un criterio minimo che può essere integrato (ma non ignorato) dalle Regioni, a




L'attività ricreativa è un elemento importante della multifunzionalità dei boschi italiani (foto F. Pelleri)



Funzione di protezione diretta: il bosco svolge un ruolo significativo nel contrastare i distacchi di valanghe (foto G. Vacchiano)

esempio inserendo ulteriori funzioni prevalenti.

Al fine di armonizzare le informazioni, la classificazione tematica per la definizione dell'uso del suolo corrisponde a quella del secondo livello del sistema **Corine Land Cover** (v. Allegato C), mentre le aree boschive rappresentate da ambiti omogenei per sottocategoria forestale e tipo colturale sono definite secondo la classificazione dell'**inventario forestale nazionale (INFC)** e classificate anche in funzione delle categorie degli **European Forest Types** (v. Allegato B). Nel d.m. attuativo sono introdotti tre aspetti peculiari che un PFIT deve considerare, ovvero **le misure a tutela della biodiversità**, **le misure di tutela del paesaggio** e **le misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi ambientali e di adattamento ai cambiamenti climatici**, le quali, di conseguenza, devono poi essere recepite nei PGF realizzati nel territorio di competenza (v. § 3.3).



Effetti della tempesta da vento "Vaia" (foto G. Vacchiano)



La pianificazione forestale considera le relazioni tra gestione selvicolturale e fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati (foto G. Vacchiano)



Specifiche misure di prevenzione selvicolturale vanno pianificate nelle aree maggiormente a rischio di incendio boschivo (foto V. Leone)

Infine, il d.m. attuativo definisce i requisiti minimi del PFIT per quanto riguarda la struttura e i contenuti dei **documenti di piano** (v. Allegato A) e della **cartografia** (v. Allegato D).

La carta delle aree boscate dovrà fare riferimento sia alla **definizione di bosco** del TUFF sia all'eventuale più restrittiva definizione regionale. Attualmente, la cartografia realizzata dal Piemonte, dalla Lombardia e dai piani pilota che hanno utilizzato la metodologia ProgettoBosco è coerente con quanto stabilito nel d.m. attuativo. Per il Piemonte la cartografia di riferimento è costituita da: 1) carta forestale e carta delle altre coperture del territorio; 2) carta delle destinazioni funzionali prevalenti; 3) carta degli interventi; 4) carta gestionale; 5) carta della viabilità. Per la Lombardia la cartografia di riferimento è costituita da: 1) carta delle destinazioni selvicolturali; 2) carta delle trasformazioni ammesse; 3) carta delle infrastrutture di servizio; 4) carta delle superfici destinate a compensazioni; 5) car-

ta dei piani di assestamento forestale; 6) carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali; 7) carta dei modelli colturali. Secondo ProgettoBosco la cartografia di riferimento è costituita da: 1) carta dell'uso del suolo del territorio agricolo-forestale-pastorale secondo il terzo livello di Corine Land Cover; 2) carta delle sottocategorie forestali colturalmente omogenee (relativamente alla componente "bosco"); 3) carta delle proprietà (è richiesta come minimo una suddivisione tra aree di proprietà pubblica e aree di proprietà privata); 4) carta dei vincoli e delle aree protette; 5) carta della viabilità. Il d.m. attuativo non indica specifici requisiti in termini di modalità di **comunicazione e consultazione con i portatori di interesse** per la elaborazione e implementazione del PFIT: peraltro, **il processo partecipativo** costituisce una componente fondamentale di gran parte dei piani di secondo livello finora realizzati (Cantiani, 2006; Secco et al., 2006; Agnoloni et al., 2009; Corona et al., 2010; Portoghesi et al., 2013; Sitzia et al., 2014).

### 3.3. PIANO DI GESTIONE FORESTALE

Il piano di gestione forestale (PGF, v. art. 6 comma 6, TUFF) è lo strumento di programmazione e **gestione** a breve e medio termine degli **interventi selvicolturali** delle **proprietà forestali** (pubbliche, private o collettive, singole o associate) e delle **opere connesse**. A scala nazionale, tra gli obiettivi strategici vi è la massima diffusione possibile di questo tipo di strumento, anche nella prospettiva di un maggiore coinvolgimento dei proprietari boschivi privati e di piani misti pubblico-privati.



La viabilità forestale rappresenta un elemento imprescindibile per una puntuale attività di tutela e gestione del patrimonio boschivo (foto pxfuel.com)



Rinnovazione di faggio in bosco misto con abete rosso e abete bianco (foto G. Vacchiano)

Secondo il TUFF, la redazione del PGF è promossa dalle Regioni, coerentemente con i PFIT ove esistenti e con gli indirizzi e obiettivi del PFR. Di fatto, varie Regioni (Abruzzo, Liguria, Molise, Piemonte, Veneto) e la Provincia di Trento già prevedono, nell'ambito della propria normativa forestale, un esplicito e diretto collegamento tra PFIT e PGF.

Anche per i PGF si rileva, all'attualità, una marcata eterogeneità degli strumenti operativi adottati, con le maggiori differenze relative alla nomenclatura (**piano economico, piano di assestamento forestale, piano di assestamento e gestione forestale, ecc.**), alla tipologia di superficie interessata e alla durata. Da evidenziare che alcune Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Toscana, Umbria) presentano più tipi di piani di terzo livello. **La durata dei PGF varia, indicativamente, da 10 anni a 20 anni.** In Calabria il PGF resta in vigore fino all'approvazione del nuovo piano. Nel d.m. attuativo la durata dei PGF è indicativamente fissata da un minimo di 10 anni a un massimo di 20.

La metodologia della stesura dei PGF è, in genere, descritta all'interno della normativa regionale o in apposite linee guida approvate con DGR. Abruzzo, Provincia di Bolzano, Puglia e Valle d'Aosta non hanno linee guida specifiche come orientamenti operativi per la redazione dei PGF all'interno della legge o del regolamento forestale. Alcune Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Molise) utilizzano la metodologia di ProgettoBosco (Bianchi et al., 2004; Bianchi et al., 2006a,b; Bianchi et al., 2009; Cantiani et al., 2006; Ferretti et al., 2004; Ferretti et al., 2011), mentre altre (ad esempio, Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria) hanno sviluppato proprie linee guida.

Il d.m. attuativo ha definito il livello minimo dei documenti e degli elaborati previsti per i PGF sulla base di una approfondita analisi della realtà operativa nelle singole Regioni (Tabella 3), cercando di omogeneizzare il più possibile quanto viene correntemente realizzato, cosicché la implementazione nelle diverse realtà possa risultare relativamente agevole.

In generale, gli strumenti di pianificazione vigenti prevedono una struttura articolata in una **relazione tecnica** e in una previsione degli **indirizzi di gestione**.

Alcune Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna) suddividono la relazione tecnica in due parti: la prima, detta parte generale, è volta all'inquadramento della situazione esistente con la descrizione dell'ambiente e del territorio e la descrizione del complesso forestale oggetto di pianificazione; la seconda, detta parte speciale, è una spiegazione delle modalità di suddivisione del patrimonio forestale in unità di pianificazione, di conduzione dei rilievi e dei metodi di assestamento previsti, con particolare riferimento alla determinazione della ripresa legnosa (Hellrigl, 1986; Nocentini, 2019). Modalità di definizione dell'indirizzo di gestione si riscontrano in modo dettagliato in Piemonte con la DGR 13 giugno 2016, n. 27-3480. Anche la Sardegna (allegato alla DGR 20 giugno 2017, n. 30/30) prevede che, ove esistano destinazioni che necessitano di specifici orientamenti gestionali (protettiva, naturalistica, fruizione pubblica), queste vadano considerate prioritarie ai fini della compartimentazione e della gestione selvicolturale. Nel d.m. attuativo l'indirizzo di gestione viene espresso in termini di **funzioni prevalenti** analoghe a quelle definite per i PFIT (v. § 3.2). Considerate le finalità, il d.m. attuativo non entra nel merito della questione se un PGF possa adottare un indirizzo di gestione diverso da quello pre-

Tabella 3. Sintesi della metodologia e documenti previsti per i PGF delle diverse Regioni.

REGIONE	INDICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE PGF	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PGF
<b>Abruzzo</b>	NO	NO
<b>Basilicata</b>	Linee guida per la redazione del piano di assestamento forestale (DGR 30 aprile 2008, n. 613)	Relazione tecnica; Compartimentazione della foresta; Rilievo tassatorio; Calcolo e stima della provvigione legnosa; Assestamento bosco; Registro particellare; Piano interventi; Regolamento di applicazione; Registro di gestione.
<b>Calabria</b>	Linee guida per la redazione del piano di assestamento forestale (BURC 6 febbraio 2017, n. 13)	Relazione tecnica; Compartimentazione della foresta; Rilievo tassatorio; Calcolo e stima della provvigione legnosa; Assestamento bosco; Registro particellare; Piano interventi; Regolamento di applicazione; Registro di gestione.
<b>Campania</b>	Artt. 84 ss., Reg. reg. 28 settembre 2017, n. 3. Linee guida e prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale (l. reg. 28 febbraio 1987, n. 13 - l. reg. 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii. - l. reg. 5 aprile 2016, n. 6 - DGR10 maggio 2016, n. 195).	Relazione tecnica; Compartimentazione dei beni silvopastorali e formazione del particellare forestale; Formazione delle Classi economiche/Comprese; Materiale di base; Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta; Alberi modello; Stima della provvigione legnosa- Provvigione reale e potenziale - Stima degli incrementi; Determinazione della ripresa reale - Ripresa reale anticipata - Riepilogo generale delle particelle forestali; Riepilogo generale del piano dei tagli; Libro economico; Pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti; Dichiarazione del tecnico assestatore incaricato.
<b>Emilia-Romagna</b>	Determina 29 gennaio 2003, n. 766 -Approvazione del sistema informativo per l'assestamento forestale in Emilia-Romagna (aggiornamento delle norme metodologiche per la realizzazione dei piani di assestamento forestale) -ProgettoBosco	Impostazione metodologica di ProgettoBosco
<b>Friuli Venezia-Giulia</b>	DGR 21 maggio 2004, n. 1310 "Direttive per i piani di gestione delle proprietà forestali" (art. 7 d.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. "Regolamento Forestale")	Relazione tecnica; Schede descrittive particellari; Prospetti riepilogativi; Cartografia; Zonizzazione del territorio; Operazioni e rilievi; Interventi programmati; Superfici non boscate in uso; Diritti di uso civico.
<b>Friuli Venezia-Giulia</b>	DGR 21 maggio 2004, n. 1310 "Direttive per i piani integrati particolareggiati" (artt. 8 e 9 d.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. "Regolamento Forestale")	Struttura del piano integrato: Relazione illustrativa e programmatica, schede descrittive, cartografia.
<b>Friuli Venezia-Giulia</b>	DGR 21 maggio 2004, n. 1310 "Direttive per i progetti di riqualificazione ambientale e forestale" (art. 9 d.P.Reg. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. "Regolamento Forestale")	Il PRFA comprende il progetto di taglio del soprasuolo principale e gli eventuali progetti relativi agli interventi colturali, alle vie d'esbosco aeree e terrestri, ai piccoli interventi volti al miglioramento delle condizioni ambientali ed idrogeologiche dei luoghi. Struttura del PRFA: Relazione generale; Piedilista di martellata; Cartografia; Elaborati particolari (ad es. in caso di costruzione di viabilità forestale o installazione di linee aeree di esbosco, ecc.); Norme tecniche particolari al fine di provvedere ad una corretta utilizzazione del bosco e ad una massimizzazione della qualità del prodotto legnoso; Norme amministrative particolari (necessarie ad una chiara identificazione dei compiti e dei ruoli, ecc.).
<b>Lazio</b>	l. reg. 28 ottobre 2002, n. 39.	Relazione e obiettivi del piano; Delimitazione e

	DGR 14 febbraio 2005, n. 126 "Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvopastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento ed attuazione" - revoca DGR 28 dicembre 1998, n. 8152.	zonizzazione del patrimonio; Documentazione cartografica; Analisi della vegetazione; Descrizione delle particelle forestali; Determinazione della provvigione e della ripresa legnosa; Piano degli interventi selvicolturali; Modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale; Disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose; Piano della viabilità; Modalità di conservazione e salvaguardia di biotopi particolari; Piano attività zootecniche (se previste). Relazione; Allegati; Stralci tematici del piano; Cartografia; Sintesi del piano e statistiche fondamentali.
<b>Liguria</b>	DGR9 settembre 2011, n. 1082. La Giunta regionale ha approvato apposite "Disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello". Il d.Dir.Gen. 21 dicembre 2018, n. 3464 «L.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico". Approvazione del documento "Disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello - Aggiornamento 2018 - adeguamento al Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale (SIAF)"» è il testo unico coordinato di riferimento per la pianificazione forestale di terzo livello in Liguria.	Impostazione metodologica di ProgettoBosco
<b>Lombardia</b>	DGR 8 novembre 2013, n. X/901 "Approvazione di criteri per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)". DGR 29 dicembre 2016, n. X/6089.	Libro economico, costituzione del particellare, uso di tipologie forestali, piano degli interventi.
<b>Marche</b>	DGR n. 988/1996	In dettaglio da redigere su porzioni di ciascun Complesso in relazione alle funzionalità individuate con la prima fase conoscitiva del piano di gestione (stessa documentazione).
<b>Molise</b>	DGR 4 ottobre 2004, n. 1229, così come modificata dalla DGR 8 febbraio 2005, n. 57 - Normativa tecnico-amministrativa e prezzario per la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale. Riferimento specifico all'utilizzo delle schede A, B e N di ProgettoBosco. Per la pianificazione forestale nelle aree protette o nei Siti Natura 2000 si fa riferimento alla DGR21 dicembre 2009, n. 1223 "Criteri e buone pratiche selvicolturali da adottare nei siti della Rete Natura 2000".	Relazione (formazione del particellare e delle comprese o classi culturali, inventariazione del bosco- rilievo dendrometrico e cronoauxometrico, stima della provvigione legnosa; Cartografia; Registro degli interventi (ProgettoBosco).
<b>Provincia di Bolzano</b>	NO	
<b>Provincia di Trento</b>	DG 19 dicembre 2016, n. 556 "Linee tecniche per pianificazione forestale aziendale"	Inquadramento generale e funzionale, analisi culturale e programmazione gestionale, gestione dei pascoli e delle malghe, rilevamento campionario, studio di incidenza, georeferenziazione e segnaletica, inventario tematico, inventario dendrometrico e disegno campionario.
<b>Piemonte</b>	DGR 13 giugno 2016, n. 27-	Relazione tecnica, descrizione particellare, regi-

	3480	stro degli interventi e degli eventi e cartografia.
<b>Puglia</b>	NO	
<b>Sardegna</b>	Allegato alla DGR 20 giugno 2017, n. 30/30 "Linee Guida per la redazione dei Piani Forestali Particolareggiati (PFP)"	Relazione di piano (aspetti generali, aspetti socio-economici; aspetti ambientali e territoriali; processi di degrado; pianificazione forestale; pianificazione dei pascoli; pianificazione degli usi ricreativi; piano delle viabilità e infrastrutture; regolamenti d'uso); Registro particellare; Registro di gestione; Cartografia di piano; Allegato dendrometrico.
<b>Sicilia</b>	D.A. n. 85/GAB 2016 approvazione "Linee guida per la redazione del Piano di Gestione Forestale"	1) Relazione generale di piano; 2) Piano degli interventi previsti con banca dati delle schede di valutazione degli interventi; 3) Relazione di incidenza ecologica per ciascun complesso boscato interessato da Aree Natura 2000; 4) Autorizzazioni, nulla osta, pareri. Inoltre, occorre produrre la banca dati dei rilievi dendrometrici e le relative elaborazioni.
<b>Toscana</b>	Det. Dir. 11 novembre 2004, n. 6679 "Riferimenti tecnici per la redazione dei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana"	1) Relazione tecnica generale; 2) Registro particelle fisiografiche - sottoparticelle fisionomiche; 3) Schede viabilità; 4) Schede fabbricati; 5) Cartografia; 6) Studi specifici; 7) Programma interventi; 8) Registro delle attività di gestione; 9) Interventi vari.
<b>Umbria</b>	Det. Dir. 8 agosto 2018, n. 8302 "Linee metodologiche per la redazione dei piani di gestione forestale e dei piani pluriennali di taglio nel rispetto dei principi e criteri della Gestione Forestale Sostenibile - come riferimento informativo di base le principali informazioni di Progetto Bosco"	La struttura dell'elaborato del Piano Pluriennale dei Tagli (PPT) deve uniformarsi allo schema di seguito riportato per quanto riguarda gli argomenti da trattare e la loro successione. Il contenuto interno di ciascun capitolo può essere invece organizzato liberamente, particolarmente per quanto riguarda la relazione. 1. Finalità; 2. Gestione forestale sostenibile (elementi del PPT adottati per il rispetto dei criteri di GFS); 3. Descrizione generale del complesso assestamentale; 3.1. inquadramento geografico ed idrografico; 3.2. interventi precedenti; 4. Criteri di individuazione delle unità di intervento; 5. Analisi delle singole unità di intervento; 5.1. descrizione delle singole unità di intervento; 5.2. trattamento od interventi proposti; 6. Piano degli interventi nel quinquennio; 7. Rilievo della viabilità rurale e forestale; 8. Registro degli interventi; 9. Cartografia; 10. Allegati: 10.1. prospetto delle superfici; 10.2. descrizione delle unità di intervento, complete di: 10.2.1. descrizione dei fattori ambientali di gestione; 10.2.2. descrizione dei tipi fisionomici; 10.2.2.1 descrizione delle formazioni arboree; 10.2.2.2 descrizione di formazioni arbustive e erbacee; 10.2.3. rilievo dendrometrico (inventario relascopico o inventario per cavallettamento totale); 10.2.3.1 rilievo dendrometrico distinto per polloni e per le matricine.
<b>Valle d'Aosta</b>	NO	
<b>Veneto</b>	Direttive e Norme di Pianificazione Forestale approvate con DGR 21 gennaio 1997, n. 158 (Piano di Riassetto). La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie attività di indagine e ricerca nel settore forestale ha sperimentato nell'Altopiano di Asiago la redazione di un piano pilota di area vasta nel cui contesto proporre e sperimentare una metodologia operativa redazionale dei piani medesimi.	Articolazione del Piano di Riassetto: Studio dell'Ambiente e della Foresta - Caratteri generali; cenni storici e pianificazioni anteriori; ambiente ecologico; divisione della proprietà; popolamenti forestali; divisione della foresta; ordinamento della foresta; rilievo tassatorio; governo, trattamento, rotazione; determinazione della ripresa; piano dei tagli; registrazione delle utilizzazioni; piano dei miglioramenti colturali fondiari; pascoli; usi civici - diritti regolieri; prodotti secondari del bosco; fauna terrestre ed acquatica; quadro riassuntivo e allegati; allegati vari.

visto dall'eventuale PFIT valevole per lo stesso territorio, tema di competenza strettamente regionale.

Come per il PFIT, anche per il PGF, il d.m. attuativo definisce i requisiti in termini di struttura e contenuti minimi dei documenti di piano (v. Allegato A):

**relazione tecnica:** documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvopastorali oggetto di pianificazione;

**prospetto dell'unità di base della pianificazione** (registro particellare);

**prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei tagli:** database già presente, seppure in varie forme, in tutti i PGF di tutte le Regioni; in genere è molto dettagliato e ogni Regione adotta una specifica metodologia di compilazione;

**prospetto della gestione pascoliva:** database in cui sono indicati i criteri di gestione per le aree pascolabili;

**prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento:** database che riepiloga la programmazione esecutiva degli interventi infrastrutturali previsti nel periodo di validità del piano;

sono introdotti i tre criteri minimi già previsti per i PFIT relativi alle **misure a tutela della biodiversità**, alle **misure di tutela del paesaggio** e alle **misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi ambientali e l'adattamento ai cambiamenti climatici**; rispetto a queste due ultimi tipi di misure la pianificazione di terzo livello presenta necessità di adeguamento in quasi tutte le Regioni: solamente il paragrafo 13 della DGR n. 548/2016 della **Calabria** sembrerebbe, infatti, prescrivere misure di salvaguardia della biodiversità analogamente a quanto indicato nel d.m. attuativo;

**registro degli eventi e degli interventi:** rappresenta un database in cui sono riportati cronologicamente, per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di qualsiasi natura, ordinari e straordinari, occorsi nel territorio pianificato; il compito di aggiornare il registro è affidato agli uffici tecnici preposti all'applicazione del piano; questo tipo di informazione è un requisito già richiesto da tutte le Regioni e solitamente contiene: l'anno di intervento; la localizzazione topografica e la descrizione del tipo di intervento; la superficie interessata e la massa legnosa asportata in ciascun intervento; gli avvenimenti non programmati verificatisi (incendi, tempeste, ecc.).

Il d.m. attuativo definisce inoltre, la **cartografia minima obbligatoria** (v. Allegato A), in forma di **strati informativi** (v. Allegato D), di supporto al PGF, che in linea di massima consiste in quanto già quasi tutte le Regioni prevedono: carta dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione; carta delle unità di base della pianificazione (carta assestamentale); carta della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente; carta degli interventi selvicolturali programmati; carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti programmati; carta degli interventi di miglioramento dei pascoli programmati; carta catastale.

Secondo RaF Italia (2019), tutte le Regioni, a eccezione della Valle d'Aosta, dichiarano di essere dotate di un **sistema informativo** a

supporto della pianificazione forestale/ambientale, talora non solamente a uso interno delle amministrazioni pubbliche competenti ma anche accessibile a tecnici professionisti qualificati: questo strumento risulta utile per la ricerca e la consultazione delle informazioni e della cartografia riguardanti PFIT, PGF e la connessione con la cartografia catastale e gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e ambientale. Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Toscana e Veneto sono inoltre dotate di **sistemi per l'informatizzazione delle procedure di registrazione delle pratiche forestali**.

### ***3.3.1. Strumenti equivalenti al PGF***

Ai PGF possono essere affiancati strumenti semplificati di pianificazione di terzo livello, definiti come strumenti equivalenti, che vedono nel panorama normativo regionale una certa eterogeneità in termini non solamente di contenuti e funzione ma anche di definizione (piano semplificato, piano pluriennale, piano dei tagli, ecc.). Lo strumento equivalente ha impostazione metodologica e percorso autorizzativo semplificato rispetto al PGF, ma risulta comunque idoneo a garantire il perseguimento degli obiettivi della gestione forestale sostenibile. Esso è adottato, di norma, per beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata di superficie inferiore a 100 ettari, come previsto dalle disposizioni previste dai regolamenti comunitari per lo sviluppo rurale, e ha durata indicativamente tra un minimo di 10 anni e un massimo di 20 anni. Si tratta di un documento di pianificazione forestale strettamente finalizzato a individuare e caratterizzare gli interventi selvicolturali da effettuare in un predefinito arco temporale, ma in grado, comunque, di fornire anche un quadro sintetico sui dinamismi evolutivi della foresta e sul suo stato dendrologico, strutturale e fitosanitario.

La programmazione per lo sviluppo rurale 2014/2020 ha specificatamente richiesto (art. 21, comma 2, Reg. UE n. 1305/13 e Reg. di esecuzione UE n.808/2014) che per l'attuazione delle misure nell'ambito dei PSR siano definiti gli strumenti equivalenti al PGF. In Tabella 3 è riportato quanto proposto da ciascuna Regione.

**Tabella 4.** Definizione della nozione di “strumento equivalente” nei programmi di sviluppo rurale 2014/2020 (art. 21, comma 2, Reg. UE n. 1305/13) e/o altri documenti amministrativi a livello regionale.

REGIONE	DEFINIZIONE
<b>Abruzzo</b>	Costituiscono “strumento equivalente” al piano di gestione forestale il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei boschi, il Piano di assestamento forestale, i Piani di imboschimento o di altre aree protette elaborati. Esso deve essere stato almeno presentato al Servizio regionale o ad altra Autorità competente. Qualora necessarie ai fini dell’intervento, il documento proposto quale “strumento equivalente” deve consentire di rinvenire le informazioni riferite alla gestione del bosco.
<b>Basilicata</b>	Progetto di taglio che rispetta l’applicazione dei principi e criteri della GFS, quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
<b>Calabria</b>	Piani poliennali di taglio per come regolamentati dalla stessa l. reg.12 ottobre 2012, n. 45. I Piani dei tagli sono redatti in coerenza e nel rispetto dei principi GFS quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi ai criteri di GFS delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
<b>Campania</b>	Ai sensi dell’art. 84, Reg. reg. 28 settembre 2017, n. 3 “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (PGF). Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione: Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16, l. reg. 7 maggio 1996, n. 11: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti. Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal d.lgs.10 novembre 2003, n. 386 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.
<b>Emilia-Romagna</b>	Si considera strumento “equivalente” il “Piano di coltura e conservazione”; strumento che le norme regionali vigenti prescrivono obbligatorio per la totalità degli interventi sostenuti con finanziamento pubblico. Il “Piano di coltura e conservazione” impegna il beneficiario alla conservazione e gestione dei boschi e delle infrastrutture oggetto di sostegno, fino al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai programmi di intervento e normalmente per gli interventi selvicolturali fino a “fine turno” della specie forestale prevalente e comunque ben oltre il periodo di validità di un piano di gestione forestale. I piani di gestione forestale in fase di aggiornamento o revisione recepiscono le prescrizioni dei Piani di coltura e conservazione esistenti. Si considerano altresì strumenti equivalenti i Programmi di gestione della vegetazione nelle aree di pertinenza idraulica di cui agli artt. 72, 73, 74, 75 della l. reg. 24 giugno 2014, n. 7.
<b>Friuli Venezia-Giulia</b>	Ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 0274/

Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", per le proprietà pubbliche o private con superficie forestale inferiore a 200 ettari, lo strumento di pianificazione forestale facoltativo ed equivalente al Piano di gestione forestale è la "Scheda forestale". La scheda forestale, redatta sulla base di quanto indicato dall'allegato B al d.P.Reg. n. 0274/2012, è lo strumento sommario e sintetico di pianificazione per quanto concerne le analisi dendroauxometriche, la tipologia e la tempistica degli interventi. Si considera altresì quale strumento "equivalente" al piano di gestione forestale il "Piano di coltura e conservazione".

**Lazio** Ai sensi dell'art. 14 della l.r. 28 ottobre 2002, n. 39, per le proprietà private possono valere strumenti normativi equivalenti quali i Piani poliennali di taglio, il cui contenuto è articolato in: relazione ed obiettivi del piano; analisi delle caratteristiche idrogeologiche e vegetazionali dell'area; dati tecnici dell'utilizzazione; modalità di esecuzione dell'utilizzazione; forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva; conformità alla pianificazione territoriale vigente; cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

**Liguria** Si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l. reg. 22 gennaio 1999, n. 4. Il rispetto della normativa citata, necessario per l'approvazione e l'esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla GFS quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993.

**Lombardia** La Giunta regionale ha approvato nel 2013 nuovi i criteri tecnici per la compilazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF), per la gestione sostenibile dei boschi, seguiti da un decreto attuativo del 1/12/2014 n.11371. Laddove la sostenibilità economica di una pianificazione di dettaglio non sia possibile per l'assenza di una potenzialità produttiva dei boschi, ma permane la necessità di dotarsi di uno strumento di gestione del territorio al fine di poter perseguire gli obiettivi di sviluppo economico e territoriale (accesso a finanziamenti, processi di certificazione, redazione di misure di conservazione aree Natura2000), è possibile avvalersi dello strumento del Piano di Assestamento Semplificato. I PAF Semplificati utilizzeranno lo stesso schema di redazione dei PAF, adottando però tutte le semplificazioni possibili per permettere il raggiungimento del livello minimo di informazioni necessarie. Spetta all'ente forestale competente definire in dettaglio i contenuti del piano di assestamento semplificato, il quale però dovrà rispettare, oltre alle procedure amministrative, almeno quanto contenuto nei seguenti paragrafi: - Libro economico Costituzione del particellare - Descrizione del particellare - Uso di tipologie forestali - Piano degli interventi.

**Marche** Gli strumenti di pianificazione forestali equivalenti al piano di gestione forestale sono i seguenti:  
- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR 3 giugno 2003, n. 799;  
- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15-bis a sexies, l. reg. 23 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014.  
Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20 e gli atti di riferimento sopra richiamati sono reperibili sul sito [http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50\\_NormativaRegionale](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_NormativaRegionale).

**Molise** Per "strumento equivalente" si intende il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei boschi, il Piano di assestamento forestale; tali strumenti devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste (GFS) quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

**Provincia di Bolzano** La l. prov. 21 ottobre 1996, n. 21 prevede, all'art. 13, l'utilizzo di schede boschive. Le schede si riferiscono a tutte le proprietà boschive non gestite tramite piano di gestione. Ad ogni proprietà corrisponde una scheda che riporta i seguenti dati: generalità del proprietario; dati relativi alla superficie desunti dal catasto e dal libro fondiario; descrizione stazionale e dendroauxometrica relativa ai singoli complessi boscati con l'indicazione della ripresa stabilita; registro delle utilizzazioni effettuate. Le schede boschive dovranno contenere anche informazioni relative alla sostenibilità delle attività forestali, agli aspetti ambientali ed alla biodiversità. Le schede boschive servono come strumento sintetico di base per valutare le possibilità di prelievo di massa legnosa dal bosco e come supporto per le autorizzazioni al prelievo di legname. La revisione delle schede boschive (decennale) e le rispettive variazioni vengono costantemente immesse nella banca dati della Ripartizione Foreste grazie al coinvolgimento di tutto il personale forestale.

**Provincia di Trento** Gli strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale sono i piani di assestamento silvo-pastorali che verranno progressivamente sostituiti dai Piani di gestione forestale ed i Piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57 della l.-prov. 23 maggio 2007, n. 11. Questi piani contengono tutte le informazioni di base per garantire la gestione sostenibile delle foreste ai sensi dell'articolo 21, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e devono trattare adeguatamente gli aspetti ambientali e sostenibili tra i quali la biodiversità. I piani equivalenti devono prevedere informazioni sulla superficie forestale, la gestione forestale o informazioni a livello proprietà o forme di gestione aggregate (particelle forestali, aziende e imprese forestali, bacini idrografici, Comuni, o unità più ampie) e le strategie o le attività di gestione programmate al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione e di sviluppo.

**Puglia** Determina Reg. 19 settembre 2019, n. 309; Per "strumento equivalente" si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

**Umbria** Si intendono i piani pluriennali di tagli, quale "strumento avente valore equivalente", per superfici di bosco comprese fra 25 e 100 ettari. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. reg. 17 dicembre 2002, n. 7, tali piani hanno valore quinquennale ed il sostegno a tali strumenti verrà subordinato ad un approccio conforme alla GFS quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

**Veneto** Sono strumenti equivalenti i piani di riassetto forestale e i piani di riordino forestale di cui all'art. 23 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52.

Come per il PGF, il d.m. attuativo definisce per gli strumenti equivalenti alcuni requisiti minimi nazionali, in termini di struttura e contenuti, proponendo un elenco di documenti necessari alla sua redazione:

**relazione tecnica** nella quale viene fornita una descrizione del patrimonio forestale oggetto di pianificazione e sono definiti gli obiettivi della gestione, presentando le modalità metodologiche e operative per il loro conseguimento;

**prospetto degli interventi selvicolturali**, indicando per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF, la

località e la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare;

**registro degli eventi e degli interventi**, in cui registrare, in ordine cronologico, gli interventi selvicolturali effettuati in ciascuna particella forestale, la superficie interessata e la massa legnosa asportata in ciascun intervento. Nel registro sono inoltre riportati, in ordine cronologico, gli eventi quali apertura di strade, cave e i fatti accidentali quali incendi, tempeste, che si sono verificati e l'ammontare della superficie interessata.

Lo strumento equivalente al PGF deve inoltre essere corredato da una adeguata **cartografia** in formato digitale (conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32) che riporti: carta delle proprietà catastali; carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF; carta (carta assestamentale) delle unità di base della pianificazione e della viabilità permanente.

### 3.4. ELABORATI CARTOGRAFICI

Il d.m. attuativo affronta alcuni aspetti tecnici della formazione degli elaborati cartografici al fine di favorire e armonizzare la condivisione su scala nazionale dei dati contenuti negli strumenti di pianificazione forestale.

Gli elaborati cartografici a supporto dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti al PGF sono rappresentati da **strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento** conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, realizzati nel rispetto della **direttiva europea INSPIRE (2007/2/EC)**, a una **scala nominale pari a 1:10.000**, in **formato vettoriale** (shapefile) e adottando il **sistema di riferimento ETRS1989, realizzazione ETRF2000 in coordinate geografiche (EPSG 6706)**, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 Novembre 2011.

I **metadati** vanno riportati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 32/2010 e dal relativo Allegato IV. Ciascuno strato informativo riporta l'informazione geometrica (estensione file:.shp), l'indice delle geometrie (estensione file:.shx), la tabella degli attributi associati (estensione file:.dbf), il file di proiezione associato (estensione file:.prj) utilizzando il sistema di riferimento geodetico nazionale.

Nell'Allegato D sono indicati gli strati informativi minimi richiesti dai PFIT e dai PGF e i campi alfanumerici minimi da associare a ciascun strato.

# Coordinamento tra pianificazione forestale e pianificazione *urbanistico-territoriale* e ambientale

L'art. 6, comma 3, TUFF pone in collegamento il PFIT (piano a scala territoriale) con il **piano paesaggistico**, disciplinato dall'art. 143, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, detto **Codice Urbani**).

**Il PFIT "concorre alla redazione" del piano paesaggistico** (artt. 143 e 156, d.lgs. n. 42/2004), che rimane in posizione sovraordinata in virtù di quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto, il quale, pur riconoscendo che i piani paesaggistici possano prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, sancisce la inderogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici da parte degli altri piani, riconoscendone il carattere obbligatorio in particolare per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane. Per superare le difficoltà di integrazione e coordinamento tra i diversi processi di pianificazione paesaggistica e territoriale, l'art. 143 del Codice Urbani prevede la **co-pianificazione**, ovvero una collaborazione con un'intesa-accordo tra il MiBACT e MATTM per le modalità di elaborazione dei piani paesaggistici.



Paesaggio forestale d'alta quota in Val Malenco (foto G. Vacchiano)

Con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), inserendo la cosiddetta "forestazione" come materia concorrente, ogni Regione può legiferare in propria autonomia, delineando una certa collaborazione e coordinazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali. Le superfici definite bosco ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del TUFF e potenzialmente ricadenti in un PFIT o in un PGF sono soggette a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. 22 gennaio 2004,


n. 42 e alle prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del medesimo decreto e possono essere soggette a tutela ai sensi dell'art. 136 in presenza di eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d'uso.

Inoltre, l'art.149, comma 1, lettera c), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 disciplina gli interventi non soggetti ad autorizzazione, stabilendo che l'autorizzazione prescritta dagli artt. 146, 147 e 159 del decreto non è richiesta nei seguenti casi: per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati nell'art. 142, comma 1, lettera g), purché previsti e autorizzati in base alla normativa vigente in materia. **Con l'articolo 7 comma 13 del d.lgs. 3 aprile 2018 n. 34, le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali dettagliati e definiti all'articolo 3, comma 2, lettera c) del medesimo decreto, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.**

Per le attività di antincendio boschivo le Regioni redigono un piano operativo annuale che deriva da un **piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi** (piano AIB), in molti casi triennale. Pertanto, è opportuno che piano AIB e PFIT siano sinergici e ciò implica che nella elaborazione e revisione dei PFIT si tenga in adeguato conto quanto configurato nel piano AIB (e viceversa), con particolare riferimento alle **misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi ambientali e l'adattamento ai cambiamenti climatici.**

Le linee di indirizzo previste dal PFIT devono inoltre essere coerenti con i contenuti del **piano territoriale regionale di coordinamento** (PTRC o PTC), dei **piani territoriali di coordinamento provinciali** ove ancora esistenti (PTCP), dei **piani di area vasta** (PAV), dei **piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico** (PAI), dei **piani di bacino distrettuali**. Nel caso in cui vi sia interessamento di aree protette o di siti della **Rete Natura 2000**, le prescrizioni del PFIT sono sottordinate al **piano del parco** o agli eventuali **piani di gestione e/o misure di conservazione** esistenti. D'altro canto, i contenuti dei PFIT, che rappresentano veri e propri piani territoriali di settore, devono essere recepiti dagli **strumenti urbanistici comunali ed inter-comunali** per gli specifici aspetti forestali.

I PGF, ovvero la pianificazione a scala aziendale, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistico-territoriale, ambientale e forestale (PFIT, qualora esistano) di livello superiore e al piano del parco o ad eventuali piani di gestione e/o misure di conservazione appositamente individuati, se, rispettivamente, vi è interessamento di aree protette o di siti della Rete Natura 2000. I PGF fungono da strumenti attuativi designati a specificare e tradurre in modalità concrete di intervento forestale le previsioni dei programmi e piani sovraordinati, di cui recepiscono i contenuti ma rispetto ai quali possono proporre precisazioni e integrazioni conseguenti al passaggio di scala a livello aziendale (Fig. 4).



**Figura 4.** Struttura della pianificazione forestale in relazione ai principali strumenti di pianificazione di matrice urbanistico-territoriale e ambientale.

## Considerazioni *conclusive*

L'analisi della **legislazione regionale in materia di pianificazione forestale** è la base del d.m. attuativo dell'art. 6, comma 7 del TUFF: il lavoro condotto ha evidenziato i punti di forza e di debolezza di ogni normativa e ha delineato i **contenuti minimi comuni** dei piani di secondo (PFIT) e terzo (PGF e strumenti equivalenti) livello.

I criteri minimi svolgono il ruolo di **standard effettivamente adottabili** dalle Regioni per rendere confrontabili tra loro, a livello nazionale, le informazioni riportate nei PFIT e nei PGF. Essi possono garantire che la pianificazione forestale raggiunga i suoi scopi anche qualora una Regione decida di non definire requisiti più stringenti nella propria normativa.

Oltre all'opportunità di omogeneizzazione a scala nazionale delle informazioni richieste per la pianificazione forestale, un elemento di novità sancito dal TUFF è la definizione del secondo livello di pianificazione (il PFIT). In coerenza con quanto previsto dai **piani paesaggistici regionali**, previsione di non poco conto è anche di poter svolgere questa attività in accordo tra più Regioni ed Enti locali. Una strategia per incentivare la effettiva realizzazione dei PFIT sarà di inserirli nella struttura di pianificazione forestale regionale quali strumenti in grado di **semplificare, rendere meno dispendiosa e più incisiva e puntuale la realizzazione dei PGF** e favorire la **gestione partecipata al governo del territorio**, contribuendo a salvaguardarne le peculiarità ambientali e a valorizzarne le potenzialità di sviluppo socioeconomico. Il livello territoriale del PFIT è altresì ottimale per la pianificazione di infrastrutture, quali la **viabilità forestale**, che si avvantaggiano dal riferimento a una scala comprensoriale per la loro programmazione, progettazione e realizzazione, in una ottica di complessiva sostenibilità ecologica ed economica: è alla luce di questa considerazione che, se un PGF è elaborato conformemente a un PFIT in vigore non è richiesto il parere della Soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale (art. 6, comma 6, TUFF).

Per loro natura, i beni forestali costituiscono **sistemi socioecologici complessi** e la pianificazione rappresenta uno strumento imprescindibile per garantirne il **governo** in termini di sostenibilità ecologica, economica e sociale (Corona et al., 2019). In questa prospettiva, la pianificazione forestale, ai vari livelli, necessita di essere concepita in modo sistemico, in linea con una moderna visione della **selvicoltura** e della **pianificazione territoriale e ambientale**. Conseguentemente, anche in questo settore è opportuno operare in una logica di integrazione verticale e orizzontale e di **integrazione interistituzionale**, tenendo conto delle prescrizioni di tutti i **piani di matrice urbanistico-territoriale, paesaggistica e ambientale**: si tratta di una operazione complessa non solamente per la molteplicità degli strumenti di riferimento ma in molti casi anche per la



La pianificazione di secondo livello rappresenta la scala ottimale per la programmazione della viabilità forestale e silvo-pastorale (foto U. Di Salvatore)

difficoltà nell'identificare in modo chiaro i rapporti funzionali tra di essi. Analogamente, fondamentale è una efficace impostazione in termini partecipativi dei processi di pianificazione forestale ai vari livelli, data la rilevanza dell'interesse pubblico in questo settore e la frequente necessità di composizione di conflitti più o meno espliciti in termini di destinazione e opzioni d'uso delle aree boscate. Le modalità di realizzazione partecipativa possono essere molteplici: in linea di massima, elementi comuni e significativi sono la tempestiva e adeguata informazione sugli scopi e sul decorso della pianificazione, la considerazione delle proposte provenienti dagli attori e collettività locali, la risposta alle proposte e alle eventuali obiezioni.

Nella prospettiva delineata, questo documento ha cercato di sintetizzare, in un quadro propositivo e omogeneo, sia le **modalità** e le **interazioni** dei principali elementi tecnici connessi alle attuali normative a livello regionale e al d.m. attuativo, sia i connessi aspetti di **criticità**. L'auspicio è che quanto prodotto possa rappresentare un riferimento utile per i **funzionari delle amministrazioni pubbliche** (in primo luogo quelle regionali), nonché per i **tecnici professionisti** con competenze e interessi nel settore forestale e ambientale, quale supporto per le strategie a livello operativo, e che l'organizzazione concettuale e contenutistica di quanto esposto possa anche essere di stimolo per ulteriori avanzamenti scientifici e culturali, orientati a una moderna **visione integrata della pianificazione dei sistemi forestali**.

# Bibliografia

- AGNOLONI S., CANTIANI P., DE MEIO I., D'ERCOLE E., IORIO G., FERRETTI F., FRATTEGANI M., MORGANTE L., 2008. **Piano Forestale di Indirizzo Territoriale della Comunità Montana Alto Molise**. CRA-INEA, Roma.
- AGNOLONI S., BIANCHI M., BIANCHETTO E., CANTIANI P., DE MEIO I., DIBARI C., FERRETTI F., 2009. **I Piani Forestali Territoriali di Indirizzo. Una proposta metodologica**. *Forest@* 6: 140-147.
- ARGENTI G., BELLOTTI G., BERNETTI J., BIANCHETTO E., CANTIANI G., CANTIANI P., CAMINITI L., CONSIGLIO L., COSTANTINI G., DE CARLO S., DE MEIO I., DI GIULIO S., FERRETTI F., FRATTEGANI F., GUZZARDO E., LETTIERI T., LUCCHESI F., RUGGE C., 2008. **Piano Forestale Territoriale di Indirizzo della Comunità Montana Collina Materana**. INEA, Roma.
- BARBATI A., MARCHETTI M., CHIRICI G., CORONA P., 2014. **European Forest Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity conservation**. *Forest Ecology and Management* 321: 145-157.
- BIANCHI M., CANTIANI P., FERRETTI F., 2004. **Si cominciò in Emilia-Romagna: dai piani economici dei boschi pubblici secondo la Legge forestale del 1923 agli attuali piani di gestione forestale nel contesto territoriale**. *Annali Accademia Italiana di Scienze Forestali* 53: 67-76.
- BIANCHI M., CANTIANI P., FERRETTI F., 2006a. **Criteri per la raccolta e organizzazione dei dati e per l'informatizzazione delle procedure per la pianificazione e gestione forestale**. *Annali C.R.A. - ISSEL* 32: 9-24.
- BIANCHI M., CANTIANI P., FERRETTI F., 2006b. **Metodo per la raccolta e organizzazione dei dati e per l'informatizzazione delle procedure per la pianificazione e gestione forestale**. *Annali C.R.A. - ISSEL* 32: 25-95.
- BIANCHI M., CANTIANI P., DE MEIO I., FERRETTI F., FRATTEGANI M., IORIO G., 2009. **La pianificazione forestale: dagli indirizzi alle scelte di dettaglio. Il caso del territorio della Comunità Montana Alto Molise**. In: *Scritti in onore di Mario Cantiani*, a cura di La Marca O., pp. 61-74.
- BROCCA M., 2019. **La pianificazione forestale**. In: *Commentario al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali* (D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34). *Diritto Agrario e Ambientale* n. 4. A cura di N. FERRUCCI. Wolters Kluwer, Roma.
- CANTIANI M.G., 2006. **L'approccio partecipativo nella pianificazione forestale**. *Forest@* 3: 281-299.
- CANTIANI P., FERRETTI F., 2006. **Progetto Bosco come base per i Piani Natura 2000**. *Sherwood. Foreste ed Alberi Oggi* 123: 22-24.
- CHIRICI G., MAEZTKE F., SCOTTI R., 2019. **Monitoraggio e pianificazione forestale**. In: CIANCIO O., NOCENTINI S. (a cura di), *Il bosco. Bene indispensabile per un presente vivibile e un futuro possibile*. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, 2019, pp. 123-133.
- CIANCIO O., 2005. **Il piano di gestione della foresta di Vallombrosa tra passato, presente e futuro**. *L'Italia Forestale e Montana* 60: 171-176.
- CIANCIO O., CORONA P., MARCHETTI M., NOCENTINI S., 2002. **Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali**. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze.
- CORONA P., 2016. **Orientamenti per la pianificazione forestale**. In: BIASI R., SCATENA D. (a cura di), *Brevi lezioni di paesaggio*. Collana scientifica *Paesaggi: città, natura, infrastrutture*, Franco Angeli, Milano, pp. 173-180.
- CORONA P., CARRARO G., PORTOGHESI L., BERTANI R., DISSEGNA M., FERRARI B., MARCHETTI M., FINCATI G., ALIVERNINI A., 2010. **Pianificazione forestale di indirizzo territoriale. Metodologia e applicazione sperimentale all'altopiano di Asiago**. Regione del Veneto, Università degli Studi della Tuscia, Piccoli Giganti Edizioni, Castrovillari.
- CORONA P., BARBATI A., FERRARI B., PORTOGHESI L., 2019. **Pianificazione ecologica dei sistemi forestali**. Compagnia delle Foreste, Arezzo.
- COSTANTINI G., DE CARLO S., LETTIERI T., FRATTEGANI M., FERRETTI F., DE MEIO I., SIMONIELLO T., IMBRENDA V., CARONE M.T., DIGILIO S., 2013. **La pianificazione di indirizzo forestale su area vasta in Basilicata: il caso Alto Agri**. INEA, Roma.
- CULLOTTA S., MAETZKE F., 2008a. **La pianificazione forestale ai diversi livelli in Italia. I Parte: struttura generale e pianificazione a livello nazionale e regionale**. *L'Italia Forestale e Montana* 63: 29-47.
- CULLOTTA S., MAETZKE F., 2008b. **La pianificazione forestale ai diversi livelli in Italia. II Parte: la pianificazione territoriale e aziendale**. *L'Italia*

Forestale e Montana 63: 91-108.

CULLOTTA S., BONČINA A., CARVALHO-RIBEIRO S.M., CHAUVIN C., Farcy C., KURTTILA M., MAETZKE F., 2015. **Forest planning across Europe: the spatial scale, tools, and inter-sectoral integration in land-use planning.** Journal of Environmental Planning and Management 58: 1384-1411.

FERRETTI F., CANTIANI P., BIANCHI M., 2004. **ProgettoBosco un sistema di supporto alla realizzazione dei piani forestali di gestione aziendale.** Sherwood - Foreste ed Alberi Oggi 106: 1-6.

FERRETTI F., DIBARI C., DE MEO I., CANTIANI P., BIANCHI M., 2011. **ProgettoBosco, a Data-Driven Decision Support System for forest planning.** Mathematical and Computational Forestry & Natural-Resource Sciences 3: 27-35.

FERRUCCI N., 2019. **Commentario al testo unico in materia di foreste e filiere forestali,** Wolters Kluwer, Milano.

GASPARINI P., TABACCHI G., 2011. **L'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio.** INFC-2005. Secondo inventario forestale nazionale, metodi e risultati. Edagricole, Bologna.

HELLRIGL B., 1986. **La determinazione della ripresa.** In: Nuove metodologie nell'elaborazione dei piani di assestamento. ISEA, Bologna, pp. 819-1068.

HIPPOLITI G., 1977. **Sulla determinazione delle caratteristiche della rete viabile forestale.** L'Italia Forestale e Montana 6: 241-254.

ISPRA, 2010. **La realizzazione in Italia del Progetto Corine Land Cover 2006.** ISPRA, 131/2010, Roma.

NOCENTINI S., 2019. **La gestione del bosco come sistema biologico complesso: una questione di teoria e di metodo.** L'Italia Forestale e Montana 74: 11-23.

NOCENTINI S., PULETTI N., TRAVAGLINI D., 2011. **Pianificazione e uso sostenibile delle risorse forestali nella filiera legno-energia: una proposta metodologica.** L'Italia Forestale e Montana 66: 293-303.

NOCENTINI S., BUTTOUD G., CIANCIO O., CORONA P., 2017. **Managing forests in a changing world: the need for a systemic approach. A review.** Forest Systems 26 (2017): Issue 1, eR01.

PORTOGHESI L., ALIVERNINI A., BERTANI R., CIMINI D., CORONA P., MARCHETTI M., ANDRICH O., SAVIO

D., 2013. **Pianificazione forestale di indirizzo territoriale.** Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo. Regione del Veneto, Università degli Studi della Tuscia, Servizio Immagine e Colore, Mestre.

RAF ITALIA, 2019. **Primo rapporto sullo stato delle foreste in Italia.** Rete Rurale Nazionale. CREA, Roma.

ROMANO R., 2018. **Il nuovo decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 in materia di foreste e filiere forestali.** AE, Ricerca e formazione nel settore agroalimentare per il lavoro e la sostenibilità 1. Fondazione METES, Roma.

SCARASCIA MUGNOZZA G., INGOGLIA K., 2019. ART. 6. **PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE.** In: STEFANI A., CECCOLI P., CERULLO S., FLICK M., GARRONE C., INGOGLIA K., ITALIA V., MARCIANO A., MEDUGNO M., PETTENELLA D., POMPEI E., RAMUNNI M., ROMANO R., SCARASCIA MUGNOZZA G., **Foreste e filiere forestali.** D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di Foreste e Filiere forestali. Diritto Amministrativo e degli enti locali. Key Editore, Roma.

SECCO L., AGNOLONI S., CANTIANI P., DE MEO I., FERRETTI F., PETTENELLA D., 2006. **A methodology to integrate SFM standards on forest cultural heritage into meso-scale forest planning: preliminary results of the RiSelvItalia 4.2 research project.** In: PARROTTA J., AGNOLETTI M., JOHANN E. (a cura di). 2006. Cultural Heritage and Sustainable Forest Management: The role of traditional Knowledge. Proceedings of IUFRO Conference, Firenze, Italy, 8-11.06.2006. Warsaw: MCPFE Liaison Unit-Warsaw, Volume 2: 443-450.

SITZIA T., LINGUA E., BOLZON P., CAMPAGNARO T., PORTOGHESI L., RIZZI A., TRENTANOVI G., 2014. **Pianificazione forestale di indirizzo territoriale.** Comunità Montana della Valle del Boite. Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova. Venezia Mestre e Padova.

WOLYNSKI A., ZANIN M., SCRINZI G., 2009. **Revisione della pianificazione forestale in Trentino a cinquant'anni dall'adozione della selvicoltura naturalistica.** In: Atti, Terzo Congresso nazionale di Selvicoltura. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Siciliana, Firenze, pp. 928-932.



---

# *Allegati*





# ALLEGATO A

## STRUTTURA E CONTENUTI MINIMI DEI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE FORESTALE (proposta di d.m. attuativo dell'art. 6, comma 7 del TUFF)

### PFIT

- **RELAZIONE:** documento che fornisce una descrizione del contesto territoriale e socioeconomico in cui si colloca il piano, le basi informative acquisite, la loro valutazione e infine le motivazioni che hanno condotto alle scelte di piano. Per ogni area silvo-pastorale omogenea per destinazione d'uso diversa da quelle boscate e per ogni area boschiva culturalmente omogenea, il PFIT individua gli obiettivi, gli indirizzi di gestione e le priorità di intervento per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio sottoposto a pianificazione specificando: a) l'indirizzo di gestione, espresso in termini di funzioni prevalenti al fine di promuovere la multifunzionalità del patrimonio forestale; b) gli interventi strutturali e infrastrutturali, compresi l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente e la localizzazione di quella programmata per ottimizzare la densità viaria in relazione all'indirizzo di gestione; c) le forme di governo e di trattamento più idonee alla tutela e la valorizzazione dei boschi e in particolare per le funzioni di protezione diretta e gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonché per lo sviluppo delle filiere forestali locali; d) misure a tutela della biodiversità; e) misure di tutela paesaggistica; f) misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi ambientali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; g) aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di nuovi boschi.
- **CARTA DI DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO:** individua distintamente le aree classificate come bosco ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del TUFF, le aree classificate come bosco ai sensi dalla normativa regionale vigente, qualora differente; la classificazione tematica per le aree non boscate è quella del secondo livello del sistema Corine Land Cover. Individua inoltre le aree oggetto di ripristino colturale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), TUFF e del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) e b), TUFF e riporta le aree forestali prive di copertura arborea e arbustiva a causa di incendi.
- **CARTA DEI VINCOLI GRAVANTI SUL TERRITORIO OGGETTO DEL PFIT:** vincolo idrogeologico (artt. 1 e 7, r.d.l. n. 3267/1923), vincolo per altri scopi (art. 17, r.d.l. n. 3267/1923), vincolo di bene culturale e paesaggistico (d.lgs. n. 42/2004), zonazione delle aree protette (16 dicembre 1991, n. 394), aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree a rischio idrogeologico o di tutela delle acque, ecc.
- **CARTA DELLE PROPRIETÀ FORESTALI E SILVO-PASTORALI PUBBLICHE E COLLETTIVE E DI USI CIVICI**
- **CARTA DELLE AREE BOSCHIVE CULTURALMENTE OMOGENEE** (per ciascuna area viene riportato anche il principale l'indirizzo di gestione).
- **CARTA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI** (compresa la localizzazione della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente e programmata, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 9, comma 2, TUFF).
- **CARTA DEGLI EVENTUALI BOSCHI VETUSTI E ALBERI MONUMENTALI PRESENTI NELL'AREA** (ai sensi della l. 14 gennaio 2013, n. 10 e del TUFF e dell'art.136, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004) e dei **BOSCHI DA SEME ISCRITTI AL REGISTRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE** (ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386).

### PGF

- **RELAZIONE:** documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione forestale (formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali; definizione delle sezioni di pascolo, se presenti). Sono presentate le modalità metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validità del piano.
- **PROSPETTO DELLE UNITÀ DI BASE DELLA PIANIFICAZIONE** (registro particellare): database in cui viene riportata la descrizione delle unità di base (particelle o sezioni forestali) delimitate all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale vengono indicati: codice alfanumerico identificativo; superficie totale e superficie a bosco; accessibilità; indirizzo di gestione; caratteristiche del soprassuolo (tipo forestale, composizione dendrologica, tipo colturale; per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione volto alla produzione legnosa: età nel caso di soprassuoli coetanei, classi cronologiche o diametriche in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilievo, massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso dei cedui); anno dell'ultimo intervento selvicolturale; interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF. L'accessibilità viene classificata secondo i parametri contenuti nel lavoro "Sulla determinazione delle caratteristiche della rete viabile forestale", Italia Forestale e Montana, 1977, fasc. n. 6, p. 241-254, in: ben servita, scarsamente servita, non servita. Il tipo forestale viene classificato con riferimento sia alle categorie della tipologia dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (European Forest Types, EFT) che alle categorie forestali dell'INFC. Il tipo colturale viene classificato con riferimento

ai tipi colturali dell'INFC. L'indirizzo di gestione viene classificato in termini di funzione prevalente: protettiva diretta (protezione di opere antropiche e/o insediamenti abitativi); naturalistica e per la conservazione della biodiversità e del paesaggio; produttiva per legname e altri prodotti; sociale e culturale (finalità di tipo turistico-ricreative, artistiche, terapeutiche, scientifiche, didattiche, educative).

- **PROSPETTO DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI E PIANO DEI TAGLI:** sono indicati gli interventi di utilizzazione, la massa legnosa che si prevede di asportare in ciascun intervento, le particelle forestali interessate e la superficie oggetto di ciascun intervento e, nel caso di pratiche selvicolturali, la massa legnosa che si prevede di asportare in ciascun intervento.

- **PROSPETTO DELLA GESTIONE PASCOLIVA:** sono indicati, per ciascuna sezione di pascolo, i criteri di gestione e di eventuali interventi colturali ai fini del miglioramento del cotico erboso programmati nel periodo di validità del PGF.

- **PROSPETTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MIGLIORAMENTO:** sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti programmati nel periodo di validità del PGF e le particelle forestali interessate.

- **MISURE A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ:** per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della l. n. 394/1991; sono dettagliate le misure da adottare nel periodo di validità del PGF indicando le particelle forestali interessate.

- **MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA:** per le superfici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo vengono dettagliati gli interventi previsti in attuazione delle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156, d.lgs. n. 42/2004 e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del medesimo decreto.

- **MISURE DI TUTELA DELLE AREE SENSIBILI E PER LA GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI:** vengono dettagliate le misure da adottare nel periodo di validità del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali (incendi di cui dall'art. 2 della l. 21 novembre 2000, n. 353, tempeste, frane, dissesto, ecc.) e adattamento ai cambiamenti climatici, indicando le particelle forestali interessate.

- **REGISTRO DEGLI EVENTI E DEGLI INTERVENTI:** sono registrati, in ordine cronologico, gli interventi selvicolturali effettuati in ciascuna particella forestale nel periodo di validità del PGF, la superficie interessata e la massa legnosa asportata in ciascun intervento. In questo registro sono inoltre riportati, in ordine cronologico, gli eventi (apertura di strade, cave, ecc.) e i fatti accidentali (incendi, tempeste, ecc.) che si verificano in ciascuna particella forestale o sezione di pascolo nel periodo di validità del PGF e l'ammontare della superficie interessata.

- **CARTA DEI VINCOLI GRAVANTI SULLE SUPERFICI OGGETTO DI PIANIFICAZIONE:** vincolo idrogeologico (artt. 1 e 7, r.d.l. n. 3267/1923), vincolo per altri scopi (art. 17, r.d.l. n. 3267/1923), vincolo paesaggistico (d.lgs. n. 42/2004), zonazione delle aree protette (l. n. 394/1991), aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree a rischio idrogeologico o di tutela delle acque, ecc.

- **CARTA DELLE PROPRIETÀ CATASTALI.**

- **CARTA DELLE UNITÀ DI BASE DELLA PIANIFICAZIONE** (carta assestamentale).

- **CARTA DELLA VIABILITÀ FORESTALE E SILVO-PASTORALE ESISTENTE** (classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 9, comma 2, TUFF).

- **CARTA DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI PROGRAMMATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PGF.**

- **CARTA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DEI MIGLIORAMENTI PROGRAMMATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PGF.**

- **CARTA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI PROGRAMMATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PGF.**

## STRUMENTI EQUIVALENTI AL PGF

- **RELAZIONE:** viene fornita la descrizione del patrimonio forestale oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e presentate le modalità metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati.

- **PROSPETTO DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI:** sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF, la località e la superficie oggetto di ciascun intervento e, nel caso di interventi di utilizzazione, la massa legnosa che si prevede di asportare.

- **REGISTRO DEGLI EVENTI E DEGLI INTERVENTI:** sono registrati, in ordine cronologico, gli interventi selvicolturali effettuati nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF, la superficie interessata, la massa legnosa asportata in ciascun intervento. In questo registro sono inoltre riportati, in ordine cronologico, gli eventi (apertura di strade, cave, ecc.) e i fatti accidentali (incendi, tempeste, ecc.) che si verificano nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF e l'ammontare della superficie interessata.

- **CARTA DELLE PROPRIETÀ CATASTALI.**

- **CARTA DELLE UNITÀ DI BASE DELLA PIANIFICAZIONE** (carta assestamentale) **E DELLA VIABILITÀ PERMANENTE.**

- **CARTA DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI PROGRAMMATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STRUMENTO EQUIVALENTE AL PGF.**

**ALLEGATO B**  
**CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE FORESTALI**  
**SECONDO INFC (Gasparini e Tabacchi, 2011)**

CATEGORIA FORESTALE	SOTTOCATEGORIA FORESTALE
<b>BOSCHI DI LARICE E PINO CEMBRO</b>	Larici-cembreto Lariceto in fustaia chiusa Larici isolati nella brughiera subalpina Altre formazioni di larice e cembro
<b>BOSCHI DI ABETE ROSSO</b>	Pecceta subalpina Pecceta montana Altre formazioni con prevalenza di peccio
<b>BOSCHI DI ABETE BIANCO</b>	Abetina e abeti-faggeta a Vaccinium e Maianthemum Abetina a Cardamine Abetina a Campanula Altre formazioni di abete bianco
<b>PINETE DI PINO SILVESTRE E PINO MONTANO</b>	Pineta (pino silvestre) a erica Pineta (pino silvestre) a carice oppure astragali Pineta (pino silvestre) a farnia e molinia Pineta (pino silvestre) a roverella e citiso a foglie sessili Pineta di pino montano Altre formazioni a pino silvestre e pino montano
<b>PINETE DI PINO NERO, PINO LARICIO E PINO LORICATO</b>	Pineta a pino nero a erica e orniello Pineta a pino nero a citiso e ginestra Pineta a pino nero a pino laricio (Pinus laricio) Pineta a pino nero a pino loricato (Pinus leucodermis) Altre formazioni a pino nero e pino loricato
<b>PINETE DI PINI MEDITERRANEI</b>	Pinete a Pinus pinaster Pinete a Pinus pinea Pinete a Pinus halepensis
<b>ALTRI BOSCHI DI CONIFERE PURI E MISTI</b>	Formazioni a cipresso Altre formazioni a conifere
<b>FAGGETE</b>	Faggete mesofile Faggete acidofile a Luzula Faggete termofile a Cephalanthera Faggete a agrifoglio, felci e campanula Altre formazioni di faggio
<b>BOSCHI DI ROVERE, ROVERELLA E FARNIA</b>	Boschi di rovere Boschi di roverella Boschi di farnia Altre formazioni di rovere, roverella e farnia
<b>BOSCHI DI CERRO, FARNETTO, FRAGNO, VALLONEA</b>	Cerrete di pianura Cerrete collinari e montane Boschi di farnetto Boschi di fragno e nuclei di vallonea Altre formazioni di cerro, farnetto, fragno o vallonea
<b>CASTAGNETI</b>	Castagneti da legno Castagneti da frutto, selve castanili
<b>OSTRIETI, CARPINETI</b>	Boschi di carpino nero e orniello Boscaglia a carpino orientale Boschi di carpino bianco
<b>BOSCHI IGROFILI</b>	Boschi a frassino ossifillo e olmo Boschi a ontano bianco Boschi a ontano nero Pioppeti naturali Saliceti ripariali Plataneto Altre formazioni forestali in ambienti umidi

<b>ALTRI BOSCHI CADUCIFOGLI</b>	Aceri-tilieti di monte e boschi di frassino ecc. Acereti appenninici Boschi di ontano napoletano Boscaglie di Cercis Betuleti, boschi montani pionieri Robineti e ailanteti Altre formazioni caducifoglie
<b>LECCETE</b>	Lecceta termofila costiera Bosco misto di leccio e orniello Lecceta rupicola Boscaglia di leccio
<b>SUGHERETE</b>	Sugherete mediterranee Pascolo arborato di sughera
<b>ALTRI BOSCHI DI LATIFOGLIE SEMPREVERDI</b>	Boscaglie termo-mediterranee Boschi sempreverdi di ambienti umidi
<b>PIOPPETI ARTIFICIALI</b>	Pioppeti artificiali
<b>PIANTAGIONI DI ALTRE LATIFOGLIE</b>	Piantagioni di latifoglie Piantagioni di eucalipti
<b>PIANTAGIONI DI CONIFERE</b>	Piantagioni di conifere indigene Pseudotsuga menziesii Pinus radiata Altre piantagioni di conifere esotiche
<b>ARBUSTETI SUBALPINI</b>	Mughete Altri arbusteti subalpini di aghifoglie Brughiera subalpina Formazione ad ontano verde Saliceti alpini
<b>ARBUSTETI A CLIMA TEMPERATO</b>	Pruneti e corileti Altri arbusteti di clima temperato Arbusteti a ginestra ( <i>Spartium junceum</i> ) Arbusteti a ginestra dell'Etna ( <i>Genista aetnensis</i> ) Altre formazioni a ginestre Arbusteti a ginepro
<b>MACCHIA, ARBUSTETI MEDITERRANEI</b>	Formazioni a ginepri sul litorale Macchia a lentisco Macchia litorale Cisteti Altri arbusteti sempreverdi

## TIPO CULTURALE SECONDO INFC (Gasparini e Tabacchi, 2011)

TIPO CULTURALE	DESCRIZIONE
<b>CEDUO</b>	Soprassuolo totalmente edificato da polloni o prevalenza di questi ultimi rispetto ai soggetti arborei di origine agamica (meno di 20 matricine ad ettaro)
<b>CEDUO MATRICINATO</b>	Soprassuolo costituito da polloni e matricine (queste in numero compreso tra 20 e 120/ettaro ed età per lo più 3 volte il turno)
<b>CEDUO COMPOSTO</b>	Soprassuolo costituito da polloni e matricine (queste in numero superiore a 120/ettaro); sono inclusi i cedui coniferati
<b>FUSTAIA TRANSITORIA</b>	Soprassuolo totalmente edificato da polloni o prevalenza di questi ultimi rispetto ai soggetti arborei di origine gamica; presenza di segni evidenti di taglio di conversione

<b>FUSTAIA COETANEA</b>	Prevalenza di soggetti arborei da seme; presenza di un solo tipo strutturale su una superficie di almeno 5000 m <sup>2</sup>
<b>FUSTAIA DISETANEA</b>	Prevalenza di soggetti arborei da seme; presenza contemporanea di individui di tutte le fasi di sviluppo non aggregati in tipi strutturali (gruppi di soggetti aventi lo stesso stadio di sviluppo) o altrimenti aggregati in tipi strutturali normalmente non più estesi di 1000 m <sup>2</sup>
<b>FUSTAIA IRREGOLARE O ARTICOLATA</b>	Presenza di pochi tipi strutturali, normalmente di estensione variabile tra 1000 e 5000 m <sup>2</sup> e di altre situazioni non inquadrabili nelle due fustaie precedentemente descritte
<b>SPECIALE</b>	Castagneti da frutto, noceti, sugherete; popolamenti siti in contesto forestale o al margine di questo, specializzati per la produzione di prodotti cosiddetti secondari (castagne, sughero, noci), allevati a sesto d'impianto largo e di norma sottoposti ad interventi colturali (potature, innesti, ripulitura del sottobosco, ecc.)
<b>NON DEFINITO</b>	Soprassuoli di origine spontanea, non sottoposti ad alcun intervento selvicolturale o a interventi occasionali o sporadici (formazioni su stazioni impervie o con limiti stazionali, anche rupestri, boschi di neoformazione, formazioni a macchia, soprassuoli abbandonati)

## CATEGORIE E TIPI FORESTALI SECONDO EUROPEAN FOREST TYPES (Barbati et al., 2014)

CATEGORIE	TIPI
<b>1. BOREAL FOREST</b>	1.1 Spruce and spruce-birch boreal forest 1.2 Pine and pine-birch boreal forest
<b>2. HEMIBOREAL FOREST AND NEMORAL CONIFEROUS AND MIXED BROADLEAVED-CONIFEROUS FOREST</b>	2.1 Hemiboreal forest 2.2 Nemoral Scots pine forest 2.3 Nemoral spruce forest 2.4 Nemoral Black pine forest 2.5 Mixed Scots pine-birch forest 2.6 Mixed Scots pine- pedunculate oak forest
<b>3. ALPINE CONIFEROUS FOREST</b>	3.1 Subalpine larch-arolla pine and dwarf pine forest 3.2 Subalpine and mountainous spruce and mountainous mixed spruce-silver fir forest 3.3 Alpine Scots pine and Black pine forest
<b>4. ACIDOPHILOUS OAK AND OAK-BIRCH FOREST</b>	4.1 Acidophilous oakwood 4.2 Oak-birch forest
<b>5. MESOPHYTIC DECIDUOUS FOREST</b>	5.1 Pedunculata oak-hornbeam forest 5.2 Sessile oak-hornbeam forest 5.3 Ashwood and oak-ash forest 5.4 Maple oak-forest 5.5 Lime -oak forest 5.6 Maple-Lime forest 5.7 Lime forest 5.8 Ravine and slope forest 5.9 Other mesophytic deciduous forests
<b>6. BEECH FOREST</b>	6.1 Lowland beech forest of Southern Scandinavia and north central Europe 6.2 Atlantic e subatlantic lowland beech forest 6.3 Subatlantic submountainous beech forest 6.4 Central European submountainous beech forest

	<p>6.5 Carpathian submountainous beech forest</p> <p>6.6 Illyrian submountainous beech forest</p> <p>6.7 Moesian submountainous beech forest</p>
<b>7. MOUNTAINOUS BEECH FOREST</b>	<p>7.1 South western European mountainous forest (Cantabrians, Pyrenees, central Massif, south western Alps)</p> <p>7.2 Central European mountainous beech forest</p> <p>7.3 Appennine-Corsican mountainous beech forest</p> <p>7.4 Illyrian mountainous beech forest</p> <p>7.5 Carpathian mountainous beech forest</p> <p>7.6 Moesian mountainous beech forest</p> <p>7.7 Crimean mountainous beech forest</p> <p>7.8 Oriental beech and hornbeam - oriental beech forest</p>
<b>8. THERMOPHILOUS DECIDUOUS FOREST</b>	<p>8.1 Downy oak forest</p> <p>8.2 Turkey oak, Hungarian oak and Sessile oak forest</p> <p>8.3 Pyrenean oak forest</p> <p>8.4 Portuguese oak and Mirbeck's oak Iberian forest</p> <p>8.5 Macedonian oak forest</p> <p>8.6 Valonia oak forest</p> <p>8.7 Chestnut forest</p> <p>8.8 Other thermophilous deciduous forests</p>
<b>9. BROADLEAVED EVERGREEN FOREST</b>	<p>9.1 Mediterranean evergreen oak forest</p> <p>9.2 Olive-carob forest</p> <p>9.3 Palm groves</p> <p>9.4 Macaronesian laurisilva</p> <p>9.5 Other sclerophyllous forests</p>
<b>10. CONIFEROUS FORESTS OF THE MEDITERRANEAN, ANATOLIAN AND MACARONESIAN REGIONS</b>	<p>10.1 Mediterranean pine forest</p> <p>10.2 Mediterranean and Anatolian Black pine forest</p> <p>10.3 Canarian pine forest</p> <p>10.4 Mediterranean and Anatolian Scots pine forest</p> <p>10.5 Alt-Mediterranean pine forest</p> <p>10.6 Mediterranean and Anatolian fir forest</p> <p>10.7 Juniper forest</p> <p>10.8 Cypress forest</p> <p>10.9 Cedar forest</p> <p>10.10 Tetraclinis articulata</p> <p>10.11 Mediterranean yew stands</p>
<b>11. MIRE AND SWAMP FOREST</b>	<p>11.1 Conifer dominated or mixed mire forest</p> <p>11.2 Alder swamp forest</p> <p>11.3 Birch swamp forest</p> <p>11.4 Pedunculate oak swamp forest</p> <p>11.5 Aspen swamp forest</p>
<b>12. FLOODPLAIN FOREST</b>	<p>12.1 Riparian forest</p> <p>12.2 Fluvial forest</p> <p>12.3 Mediterranean and Macaronesian riparian forest</p>
<b>13. NON RIVERINE ALDER, BIRCH, OR ASPEN FOREST</b>	<p>13.1 Alder forest</p> <p>13.2 Italian alder forest</p> <p>13.3 Boreal birch forest</p> <p>13.4 Southern boreal birch forest</p> <p>13.5 Aspen forest</p>
<b>14. PLANTATIONS AND SELF-SOWN EXOTIC FOREST</b>	<p>14.1 Plantations of site-native species</p> <p>14.2 Plantations of note-site-native species and self-sown exotic forest</p>

# ALLEGATO C

## CLASSIFICAZIONE TEMATICA SECONDO CORINE LAND COVER

(Ispra, 2010)

LIVELLO I	LIVELLO II	LIVELLO III
<b>1. SUPERFICI ARTIFICIALI</b>	1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale 1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati 1.4. Zone verdi artificiali non agricole	1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo 1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 1.2.3. Aree portuali 1.2.4. Aeroporti 1.3.1. Aree estrattive 1.3.2. Discariche 1.3.3. Cantieri 1.4.1. Aree verdi urbane 1.4.2. Aree ricreative e sportive
<b>2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE</b>	2.1. Seminativi 2.2. Colture permanenti 2.3. Prati stabili 2.4. Zone agricole eterogenee	2.1.1. Seminativi in aree non irrigue 2.1.2. Seminativi in aree irrigue 2.1.3. Risaie 2.2.1. Vigneti 2.2.2. Frutteti e frutti minori 2.2.3. Oliveti 2.2.4. Arboricoltura da legno 2.3.1. Prati stabili 2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti 2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi 2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti 2.4.4. Aree agroforestali
<b>3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI</b>	3.1. Zone boscate 3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente	3.1.1. Boschi di latifoglie 3.1.2. Boschi di conifere 3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 3.3.1. Spiagge, dune e sabbie 3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 3.3.3. Aree con vegetazione rada 3.3.4. Aree percorse da incendi 3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni
<b>4. ZONE UMIDE</b>	4.1. Zone umide interne 4.2. Zone umide marittime	4.1.1. Paludi interne 4.1.2. Torbiere 4.2.1. Paludi salmastre 4.2.2. Saline 4.2.3. Zone intertidali
<b>5. CORPI IDRICI</b>	5.1. Acque continentali 5.2. Acque marittime	5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie 5.1.2. Bacini d'acqua 5.2.1. Lagune 5.2.2. Estuari 5.2.3. Mari e oceani

# ALLEGATO D

## STRUTTURA DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI (proposta di d.m. attuativo dell'art. 6, comma 7 del TUFF)

### PFIT

#### CONFINI AMBITO TERRITORIALE (vettoriale - poligoni)

- Comune (testo)

#### USO DEL SUOLO (vettoriale - poligoni)

- Codice CLC II livello
- **AREE BOSCADE (vettoriale - poligoni)**
- Sottocategoria forestale INFC (numero)
- Tipo culturale INFC (numero)
- Categoria secondo classificazione EFT (numero intero)
- Tipo Forestale secondo classificazione EFT (numero decimale)
- Proprietà (numero - 1 = pubblica; 2 = collettiva; 3 = altro)
- Funzione prevalente 1 (testo)
- Funzione prevalente 2 (testo)
- Funzione prevalente 3 (testo)

#### VIABILITÀ (vettoriale - linee)

- Tipologia (testo)

Carta di destinazione d'uso del suolo: vettoriale - poligoni

Carta dei vincoli gravanti sul territorio oggetto del PFIT: vettoriale - poligoni

Carta delle proprietà forestali e silvopastorali pubbliche e collettive e di usi civici: vettoriale - poligoni

Carta delle aree boschive culturalmente omogenee (per ciascuna area viene riportato anche il principale l'indirizzo di gestione): vettoriale - poligoni

Carta degli interventi strutturali e infrastrutturali: vettoriale - poligoni

Carta degli eventuali boschi vetusti e alberi monumentali presenti nell'area e dei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base: vettoriale - poligoni

### PGF

#### PROPRIETÀ OGGETTO DI PIANO (vettoriale - poligoni)

- Proprietà (testo)
- Comune (testo)

#### PARTICELLARE (vettoriale - poligoni)

- Proprietà (testo)
- Comune (testo)
- Codice particella (numero)
- Codice sottoparticella (numero)
- Codice compresa (numero)
- Superficie totale (numero decimale)
- Superficie a bosco (numero decimale)
- Caratteristiche del soprassuolo (testo)
- Uso suolo (testo - bosco, pascolo, arbusteto,...)
- Accessibilità (numero)
- Categoria forestale INFC (numero decimale)
- Tipo culturale INFC (numero)
- Categoria secondo classificazione EFT (numero intero)
- Tipo Forestale secondo classificazione EFT (numero decimale)
- Età (numero)
- Anno di rilevamento dendrometrico (numero)
- Massa legnosa in piedi (numero)
- Incremento (numero)
- Anno ultimo intervento (numero)
- Interventi selvicolturali programmati (testo)
- Funzione prevalente 1 (testo)
- Funzione prevalente 2 (testo)
- Funzione prevalente 3 (testo)

#### VIABILITÀ (vettoriale - linee)

- Tipologia (testo)

Carta dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione: vettoriale - poligoni  
Carta delle proprietà catastali: vettoriale - poligoni  
Carta delle unità di base della pianificazione: vettoriale - poligoni  
Carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF: vettoriale - poligoni  
Carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti programmati nel periodo di validità del PGF: vettoriale - poligoni  
Carta degli interventi di miglioramento dei pascoli programmati nel periodo di validità del PGF: vettoriale - poligoni

#### **STRUMENTI EQUIVALENTI AL PGF**

##### **PROPRIETÀ OGGETTO DI PIANO (vettoriale - poligoni)**

- Proprietà (testo)
- Comune (testo)

##### **UNITÀ DI INTERVENTO (vettoriale - poligoni)**

- Proprietà (testo)
- Comune (testo)
- Codice particella (numero)
- Codice sottoparticella (numero)
- Accessibilità (numero)
- Sottocategoria forestale INFC (numero)
- Tipo colturale INFC (numero)
- Categoria secondo classificazione EFT (numero intero)
- Tipo Forestale secondo classificazione EFT (numero decimale)
- Funzione prevalente 1 (testo)
- Funzione prevalente 2 (testo)
- Funzione prevalente 3 (testo)
- Intervento previsto (testo)
- Anno/periodo di intervento (numerico/testo)

##### **VIABILITÀ (vettoriale - linee)**

- Tipologia (testo)

Carta delle proprietà catastali: vettoriale - poligoni

Carta delle unità di base della pianificazione (carta assestamentale) e della viabilità permanente: vettoriale - poligoni

Carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF: vettoriale - poligoni

# ALLEGATO E CLASSIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FORESTALE (Hippoliti, 1977)

ACCESSIBILITÀ	Parametri indicatori di valutazione
BEN SERVITA	Area forestale con densità di strade silvo-pastorale (rete viabilità principale camionabile), espressa in metri lineari per ettaro, pari almeno a 30 m/ha
SCARSAMENTE SERVITA	Area forestale con densità di strade silvo-pastorale (rete viabilità principale camionabile), espressa in metri lineari per ettaro, compresa tra i 15 m/ha e i 30 m/ha
NON SERVITA	Area forestale con densità di strade silvo-pastorale (rete viabilità principale camionabile), espressa in metri lineari per ettaro, inferiore ai 15 m/ha

## ALLEGATO F NOMENCLATURA DELLA VIABILITÀ FORESTALE (proposta di d.m. attuativo dell'art. 9 comma 2 del TUFF)

- La viabilità forestale e silvo-pastorale viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macro-categorie:
  - viabilità principale - strade;
  - viabilità secondaria - piste permanenti, percorsi pedonali e per animali da lavoro;
  - tracciati di uso ed allestimento temporaneo - piste temporanee, piazzole e linee di esbosco.
- La viabilità principale è formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilità e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano stradale e la stabilità delle scarpate.
- La viabilità principale, come dall'allegata Tabella, si distingue in viabilità di primo e di secondo livello:
  - primo livello: infrastrutture viarie a fondo stabilizzato ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata mobilità di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra;
  - secondo livello: infrastrutture viarie a fondo anche stabilizzato ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e dotati di più elevata mobilità in termini di avanzamento in tratti con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.
- La viabilità secondaria si distingue in:
  - piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti a fondo naturale ad uso permanente:
    - a fondo naturale, fatta salva la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato in presenza di pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento;
    - a tracciati aperti con macchine movimento terra che per la loro realizzazione richiedono movimenti terra non superiori a 150 mc/ha, e con eventuali conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque;
    - caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimità e nell'attraversamento negli impluvi;
    - transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o animali da lavoro;
  - tracciati di uso ed allestimento temporaneo che comprendono:
    - piste temporanee a fondo naturale, approntate per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperte senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. Le piste non devono superare una lunghezza massima per ettaro di 250 metri e una altezza della scarpata a monte di 2 metri, anche nel caso di terreni con pendenza superiore al 40 per cento. Le regioni disciplinano sulla base delle realtà morfologiche locali i parametri di massima movimentazione di terra;
    - piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e non deve superare i 150 mc/ha di movimenti terra;
    - linee di avvallamento per gravità, coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o canali oppure elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate temporaneamente al terreno;
    - linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a consentire l'installazione e l'utilizzo di sistemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.

Macro-Categoria	Categoria	Strato superficiale	Carreggiata	Banchine (*)	Opere d'arte	Pendenza longitudinale massima	Pendenza longitudinale ottimale	Raggio tornanti (**) (***)
			m	m		%	%	m
Viabilità PRINCIPALE	Strada forestale e silvo-pastorale di primo livello	Stabilizzato o migliorato	da 3,5 a 6	0.5	SI	12 - 20	da 3 a 8	maggiore o uguale a 8
	Strada forestale e silvo-pastorale di secondo livello	stabilizzato o migliorato	da 2,5 a 3,5	0.5	SI	16 - 22	da 3 a 8	maggiore o uguale a 6
Viabilità SECONDARIA	Piste permanenti	naturale o migliorato	da 2 a 4	≤ 0,5	saltuarie (+)	18 - 25	da 3 a 12	-
	Percorsi pedonali e per animali da lavoro	naturale	da 1 a 2,5	NO	saltuarie (+)			

(\*) Consigliate per le strade di nuova realizzazione e per le strade oggetto di adeguamento, possono non essere presenti o con misure di larghezza più contenute nelle strade esistenti;

(\*\*) Misurato a centro carreggiata;

(\*\*\*) Può essere previsto un allargamento in relazione al raggio di curvatura ed ai mezzi previsti per la categoria di viabilità;

(+) Solo in casi eccezionali per il contenimento dell'erosione e la stabilità dei versanti e/o per la sicurezza al transito veicolare specializzato, pedonale e animale;

Per i tracciati di prevalente interesse pastorale oltre il limite altitudinale del bosco si possono derogare i parametri di larghezza e curvatura previsti in tabella.

## ALLEGATO G FUNZIONE PREVALENTE (proposta di d.m. attuativo dell'art. 6, comma 7 del TUFF)

La funzione prevalente non è univoca, e un soprassuolo boschivo può contemporaneamente svolgere diverse funzioni. Inquadrate secondo le seguenti quattro categorie:

**FUNZIONE DI PROTEZIONE DIRETTA** come definita all'articolo 3, comma 2, lettera r) del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

**FUNZIONI NATURALISTICHE E PER CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO** che riguardano prioritariamente aree protette o riserve naturali di vario tipo ai sensi della l. 394/91, habitat prioritari, alberi monumentali e boschi vetusti inclusi nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3, l. n. 10/2013;

**FUNZIONE PRODUTTIVA PER LEGNAME E ALTRI PRODOTTI**, orientata alla fornitura diretta di beni; alla produzione di legname afferiscono a questa funzione tutti i boschi in cui le utilizzazioni non sono significativamente condizionate dalle esigenze protettive o dall'intento di conseguire altre destinazioni d'uso, indipendentemente dalle loro capacità di accrescimento (vi si comprendono anche gli impianti specializzati di specie a rapido o a rapidissimo accrescimento); si possono riconoscere vari tipi di destinazione produttiva oltre a quella legnosa, a esempio: la produzione di seme, come nel caso delle formazioni iscritte nel libro nazionale dei boschi da seme; la produzione di frutti, come nel caso dei castagneti da frutto e per i soprassuoli di pino domestico destinati alla raccolta dei pinoli; varie produzioni di genere diverso come avviene per resina, tannino, corteccia o altro; la funzione del suolo o del sottobosco può essere riconosciuta per la raccolta dei tartufi o per altri casi di produzioni del sottobosco (funghi, frutti o altro);

**FUNZIONE SOCIALE E CULTURALE**, che riguarda la valorizzazione della fruizione turistica o ricreativa (aree la cui gestione è primariamente rivolta a garantire lo svolgimento dalle attività ricreative come avviene per i parchi turistici, per le aree boscate attrezzate per la sosta, per i punti panoramici, le piste da sci o altro) o di finalità artistiche, terapeutiche, scientifiche, didattiche, educative.

# ALLEGATO H

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELLA PROPOSTA DI D.M. ATTUATIVO DELL'ART. 6, COMMA 7 DEL TUFF

I provvedimenti sono elencati in ordine di apparizione nel d.m. attuativo.

### D.LGS. 3 APRILE 2018, N. 34

## TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI

#### ART. 3 - DEFINIZIONI

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Si definiscono:

- a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;
- b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
- c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);
- d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma.

#### ART. 4 - AREE ASSIMILATE A BOSCO

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi culturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.

#### ART. 5 - AREE ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI BOSCO

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:

- a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
- b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
- d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

- a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti

attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

#### **ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE**

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.

2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attività di cui al presente comma può essere svolta anche in accordo tra più regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.

4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:

a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;

b) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;

c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;

e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

8. Le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 7 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE FORESTALE**

13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 10, L. 6 LUGLIO 2002, N. 137**

#### **ART. 136 - IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**

(così come modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 157/2006 e dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

#### **ART. 142 - AREE TUTELE PER LEGGE**

(così come sostituito dall'art. 12, d.lgs. n. 157/2006 e poi modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (il d.lgs. n. 227/2001 è stato abrogato, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4, TUFF);
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

#### **ART. 143 - PIANO PAESAGGISTICO**

(così come sostituito prima dall'art. 13, d.lgs. n. 157/2006 e poi dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
- a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
- b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

#### **ART. 145 - COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

(così come modificato dall'art. 15, d.lgs. n. 157/2006 e dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. (comma così modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. (comma così modificato dall'art. 15, d.lgs. n. 157/2006 e dall'art. 2, d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. (comma così modificato dall'art. 15, d.lgs. n. 157/2006 e dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. (comma così sostituito dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previ-

sioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

#### **ART. 149 - INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

(così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

#### **ART. 156 - VERIFICA E ADEGUAMENTO DEI PIANI PAESAGGISTICI**

(così come sostituito dall'art. 24, d.lgs. n. 157/2006 e poi modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. (comma così modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. (comma così modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 63/2008)

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.

## **L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353**

### **LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI**

#### **ART. 2 - DEFINIZIONE**

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

#### **ART. 3 - PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI**

(così come modificato dall'art. 3, d.l. n. 343/2001, conv. dalla l. n. 401/2001)

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". (comma così modificato dall'art. 3, d.l. n. 343/2001, conv. in l. n. 401/2001)

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silviculturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni

e delle comunità montane. (comma così modificato dall'art. 3, d.l. n. 343/2001, conv. in l. n. 401/2001)  
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

#### **ART. 8 - AREE NATURALI PROTETTE**

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

#### **ART. 10 - DIVIETI, PRESCRIZIONI E SANZIONI**

(così come modificato dall'art. 4, l. n. 350/2003 e dall'art. 9-sexies, d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili. (comma così modificato dall'art. 4, l. n. 350/2003 e dall'art. 9-sexies, d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017)

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. (comma introdotto dall'art. 9-sexies, d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

## **L. 6 DICEMBRE 1991, N. 394 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**

### **TITOLO II**

#### **AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI (ARTT. DA 8 A 21)**

Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali

Art. 9 - Ente parco (così come modificato, da ultimo, dal d.P.R. n. 73/2013)  
Art. 10 - Comunità del parco (così come modificato dall'art. 2, l. n. 426/1998)  
Art. 11 - Regolamento del parco (così come modificato dall'art. 2, l. n. 426/1998)  
Art. 11-bis - Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale (comma introdotto dall'art. 2, l. n. 426/1998)  
Art. 12 - Piano per il parco (così come modificato dall'art. 2, l. n. 426/1998)  
Art. 13 - Nulla osta  
Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale (così come modificato dall'art. 2, l. n. 426/1998)  
Art. 15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi  
Art. 16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali (così come modificato dall'art. 17-ter, d.l. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla l. n. 172/2017)  
Art. 17 - Riserve naturali statali  
Art. 18 - Istituzione di aree protette marine (così come modificato, da ultimo, dall'art. 24, d.l. n. 162/2019, conv. con modificazioni dalla l. n. 8/2020)  
Art. 19 - Gestione delle aree protette marine (così come modificato dall'art. 2, l. n. 426/1998)  
Art. 20 - Norme di rinvio  
Art. 21 - Vigilanza e sorveglianza (così come modificato, da ultimo, dalla l. n. 289/2002)

### **TITOLO III**

#### **AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI (ARTT. DA 22 A 28)**

Art. 22 - Norme quadro (così come modificato dall'art. 2, l. n. 426/1998)  
Art. 23 - Parchi naturali regionali  
Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale  
Art. 25 - Strumenti di attuazione  
Art. 26 - Coordinamento degli interventi  
Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza  
Art. 28 - Leggi regionali

#### **DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO DEL 21 MAGGIO 1992**

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (recepita in Italia con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357)

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

#### **ART. 3**

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

#### **ART. 6**

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

## **D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152**

### **NORME IN MATERIA AMBIENTALE**

#### **ART. 6 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA**

(così come sostituito e poi modificato, da ultimo, dal d.l. n. 27/2019, conv. con modificazioni dalla l. n. 44/2019)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; \*

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è

integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
- c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c). \*

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
- c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
- d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. \*

7. La VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

8. (comma soppresso dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104). \*

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. \*

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. \*

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. \*

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscono solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.

\* Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

#### **ART. 7 - COMPETENZE IN MATERIA DI VAS E DI AIA \***

(così come sostituito e poi modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 104/2017)

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3. (comma abrogato dal d.lgs. n. 104/2017).

4. (comma abrogato dal d.lgs. n. 104/2017).

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. 4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (comma modificato dal d.lgs. n. 104/2017)

6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. (comma modificato dal d.lgs. n. 104/2017)

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre: a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione; d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente de-

creto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (comma modificato dal d.lgs. n. 104/2017)

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.

\* Il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l'art. 23, comma 1 che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

#### **ART. 65 - VALORE, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE**

(così come modificato dall'art. 4, d.lgs. n. 128/2010)

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma

3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: 1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; 2) dei pericoli di siccità; 3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili; 4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;

i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;

l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;

t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socioeconomico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma. (comma così modificato dall'art. 4, d.lgs. n. 128/2010)

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 66 - ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI BACINO**

(così come modificato dall'art. 4, d.lgs. n. 128/2010)

1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.

2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;

b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano.

5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperienza della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.

6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

#### **ART. 67 - I PIANI STRALCIO PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO**

(così come modificato, da ultimo, dall'art. 47, d.lgs. n. 1/2018)

1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte

delle Autorità di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.

#### **ART. 68 - PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEI PROGETTI DI PIANO DI STRALCIO**

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

## **D.LGS. 23 FEBBRAIO 2010, N. 49**

### **ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE E ALLA GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONI**

#### **ART. 7 - PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI**

(così come modificato dall'art. 10, d.l. n. 91/2014, conv. con modificazioni dalla l. n. 116/2014)

1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all'articolo 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6:

a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio

2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali:

- a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;
- b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;
- c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) la gestione del suolo e delle acque;
- e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;
- f) l'uso del territorio;
- g) la conservazione della natura;
- h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
- i) i costi e i benefici;
- l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.

5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di:

- a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
- b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;
- c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
- d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente.

6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:

- a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 8.

8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015.

9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 3.

## **D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA**

### **ALLEGATO A**

Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

A.20. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

### **ALLEGATO B**

Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

B.35. Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

## **D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 32 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/2/CE, CHE ISTITUISCE UN'INFRASTRUTTURA PER L'INFORMAZIONE TERRITORIALE NELLA COMUNITÀ' EUROPEA (INSPIRE)**

### **ART. 4 - METADATI**

(così come modificato dall'art. 16, d.l. n. 91/2014, conv. dalla l. n. 116/2014)

1. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo. (comma così modificato dall'art. 16, d.l. n. 91/2014, conv. dalla l. n. 116/2014)

2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui

derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata.

3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

- a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;
- b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canonici;
- c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
- d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;
- e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4.

4. (comma abrogato dal d.l. n. 91/2014, conv. dalla l. n. 116/2014)

5. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.

6. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

## **REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3267 RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI MONTANI**

### **ART. 1**

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

### **ART. 7**

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

### **ART. 17**

I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento o dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli Enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di leggi 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari.

## **L. 14 GENNAIO 2013, N. 10 NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI**

### **ART. 7 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DEI BOSCHI VETUSTI, DEI FILARI E DELLE ALBERATE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO, NATURALISTICO, MONUMENTALE, STORICO E CULTURALE**

(così come modificato dall'art. 16, TUFF)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. (comma introdotto dall'art. 16, TUFF)

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. (comma modificato dall'art. 16, TUFF)
3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (comma modificato dall'art. 16, TUFF)
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



